



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1506

Prot. n. 202/16R

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI STORO - Variante 2012 al piano regolatore generale. APPROVAZIONE CON MODIFICHE - prot. n.202/16R

Il giorno **02 Settembre 2016** ad ore **10:15** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**UGO ROSSI**

Presenti:

ASSESSORE

**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**ALESSANDRO OLIVI**  
**LUCA ZENI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione consiliare n. 24 di data 27 dicembre 2012, pervenuta in data 15 gennaio 2013, il Comune di STORO ha provveduto alla prima adozione della variante 2012 al piano regolatore generale redatta secondo la procedura prevista dagli articoli 40 e ss. della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (*Ordinamento urbanistico e tutela del territorio*), come richiamati dall'art. 148 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (*Pianificazione urbanistica e governo del territorio*) le cui disposizioni di natura transitoria continuano a trovare applicazione a tutti i procedimenti di variante in cui il parere provinciale, di cui al successivo comma 5, lettera a) del medesimo articolo 148, sia stato reso prima del 4 giugno 2014, data di entrata in vigore della legge provinciale 14 maggio 2014, n. 3, "*Modificazioni della legge urbanistica provinciale e disposizioni connesse sulla legge provinciale sui trasporti*", che ha abrogato la sopra richiamata disciplina transitoria;

la presente variante è finalizzata ad un aggiornamento cartografico e normativo dello strumento urbanistico rispetto all'attuazione delle sue previsioni, con adeguamento, in particolare, alle disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, alle nuove previsioni introdotte nel Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, nonché alla riconsiderazione di alcune previsioni relative a piani attuativi al fine di verificarne la fattibilità; infine la variante in esame prevede anche una serie di modifiche puntuali al sistema insediativo-infrastrutturale per soddisfare alcune esigenze di trasformazione emerse a livello locale, con particolare riferimento alle aree agricole e produttive;

la proposta di variante è stata corredata del documento di verifica di assoggettabilità della variante alla valutazione strategica, predisposto ai sensi del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e s.m.; in tale documento, come chiarito nel deliberato della adozione della variante, l'Amministrazione ha verificato la coerenza delle nuove previsioni adottate rispetto agli obiettivi prefissati, alle componenti ambientali e al quadro urbanistico del nuovo PUP e motivato le ragioni del mancato esperimento della rendicontazione;

ai sensi delle nuove disposizioni dell'articolo 18 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*) si evidenzia che in sede di adozione della variante si è dato atto del parere positivo espresso dal Comune sul mutamento della destinazione urbanistica dei beni di uso civico oggetto di variante;

ai sensi dell'art. 148, comma 5, lettera a) "*Disposizioni per l'approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali*" della nuova l.p. 04 marzo 2008, n. 1 (*Pianificazione urbanistica e tutela del territorio*), gli atti di variante, trasmessi al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio con nota protocollata in data 15 gennaio 2013 n. 24344, sono stati esaminati dal Servizio provinciale, il quale, con valutazione n. 47/13 di data 5 settembre 2013, ha espresso un parere che, in considerazione delle problematiche emerse in sede di esame della variante, anche a seguito delle valutazioni espresse dalla Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle nuove previsioni che evidenzia la necessità di prevedere nella normativa del PRG la redazione di una specifica relazione sulla pericolosità geologica per i piani di recupero corrispondenti alle varianti 84, 86 e 144, subordina l'adozione definitiva della stessa ad un approfondimento delle problematiche poste dalle competenti strutture provinciali e alla modifica dei relativi contenuti secondo le condizioni e le osservazioni esposte nel testo riportante la valutazione stessa che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A); in particolare il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio evidenzia la necessità di predisporre il documento di rendicontazione urbanistica al fine di verificare puntualmente le previsioni adottate con particolare riferimento alle modifiche che interferiscono

con le aree agricole e le aree agricole di pregio del nuovo PUP assicurando gli elementi di analisi e di valutazione per la loro trasformazione, nonché di integrare la variante con i criteri di programmazione commerciale previsti dall'articolo 13 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale", approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1339 di data 01 luglio 2013.

Con comunicazione protocollo 483290 di data 06 settembre 2013 la valutazione del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 47/2013 è stata trasmessa all'Amministrazione comunale di STORO affinché la stessa, valutati i contenuti del parere, potesse procedere all'adozione definitiva della variante;

a seguito dell'accoglimento di osservazioni presentate in prima istanza che hanno comportato l'introduzione di modifiche rispetto alle previsioni della variante deliberata in prima adozione, l'Amministrazione comunale ha adottato nuovamente la variante al piano regolatore di STORO ai sensi dell'art. 148, comma 5, lettera d), disponendone una nuova pubblicazione e reiterando quindi la procedura per la presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica;

con verbale di deliberazione consiliare n. 10 di data 14 aprile 2014, il Comune di STORO ha infatti provveduto alla seconda adozione della variante e al suo deposito per 30 giorni, modificando i relativi allegati elaborati in recepimento delle osservazioni intervenute in sede di deposito e in parziale accoglimento delle osservazioni di merito espresse dal Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio; in tale sede il Comune ha condotto la verifica dei vincoli preordinati all'espropriazione, l'adeguamento ai criteri di urbanistica commerciale e motivato, nel documento di controdeduzioni, le scelte deliberate in prima adozione che ha ritenuto di confermare, con particolare riferimento alla riduzione delle aree agricole di pregio, in merito alle quali il Comune ha predisposto la rendicontazione urbanistica e garantito la loro compensazione;

ai sensi dell'articolo 41, comma 1 della l.p. 5 settembre 1991, n. 22, come richiamato dall'articolo 148, comma 5 della l.p. n. 1 del 2008, la variante adottata in seconda adozione è stata trasmessa al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio il quale, esaminata la coerenza rispetto al PUP, alla valutazioni precedentemente espresse e alle scelte effettuate dal Comune in sede di seconda adozione della variante, con valutazione tecnica n. 1835VPC di data 18 novembre 2014, ha espresso parere favorevole alla adozione definitiva della variante subordinatamente ad un'ulteriore modifica e integrazione dei relativi contenuti secondo le condizioni e le osservazioni esposte nel testo riportante la valutazione stessa che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B); nello specifico il Servizio provinciale evidenzia, sulla base della nuova verifica preventiva del rischio idrogeologico, la necessità di stralciare le varianti 412 e 413 per la parte ricadente all'interno del demanio idrico attribuendo loro una destinazione urbanistica compatibile e richiama quanto in precedenza richiesto per le varianti 87, 86 e 144; in merito alla conferma delle previsioni urbanistiche che interessano le aree agricole e la relativa disciplina, nel prendere atto delle ulteriori argomentazioni prodotte dal Comune che si è ritenuto di condividere in parte, il Servizio provinciale ribadisce le criticità già evidenziate nella precedente valutazione sulla base anche del parere espresso dal Servizio Agricoltura.

Il Comune di STORO preso atto della suddetta valutazione complessiva del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con deliberazione consiliare n. 1 di data 26 febbraio 2015, pervenuta in data 26 marzo 2015 con nota protocollo PAT n. 166554, ha provveduto alla definitiva adozione della variante ridefinendone nel complesso i contenuti e i relativi allegati elaborati sulla base delle condizioni e osservazioni espresse dalle strutture provinciali competenti e ha prodotto la necessaria documentazione, completa di relazione illustrativa, rendicontazione urbanistica e documento di controdeduzioni alle osservazioni contenute nella valutazione tecnica relativa alla seconda adozione;

ai sensi dell'articolo 41, comma 1 della l.p. 5 settembre 1991, n. 22, la variante definitivamente adottata è stata trasmessa nuovamente al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio il quale, con valutazione tecnica n. 1835VPC2 di data 10 luglio 2015, esaminati i contenuti rispetto alla valutazione espressa nel precedente parere e preso atto delle argomentazioni espresse dal Comune a sostegno delle scelte operate, ha espresso parere favorevole alla approvazione della variante subordinatamente alla predisposizione delle integrazioni richieste al fine di definire tutte le incongruenze cartografiche e normative evidenziate in sede di valutazione provinciale della variante; nello specifico, il Servizio provinciale, con riferimento al sistema insediativo-infrastrutturale e alle aree agricole ha evidenziato quanto segue:

### ***“Sistema insediativo e infrastrutturale***

*In sede di adozione definitiva sono state introdotte diverse modifiche che hanno in particolare riguardato lo stralcio dell'area per attrezzature scolastiche di progetto in loc. Giana e l'adeguamento al Piano stralcio Aree produttive secondarie di livello provinciale del PTC delle Giudicarie.*

*Inoltre è stato effettuato l'adeguamento al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, con il quale è stata stralciata l'area estrattiva in località Roversella e l'adiacente area di ripristino ambientale è stata trasformata in area agricola di pregio. Vi sono poi diverse integrazioni delle cerchiature degli edifici esistenti in area agricola.*

*Rispetto all'adeguamento della variante al PRG in esame al piano stralcio del PTC relativo alle aree produttive del settore secondario, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 316 del 2 marzo 2015, si segnalano le seguenti incongruenze che vanno risolte al fine della approvazione da parte della Giunta provinciale:*

- 1. la zona industriale ZAI a Storo (IP1) è stata ampliata con una zona mista in corrispondenza dell'ansa del rio Lora; si richiama che la perimetrazione dell'area produttiva del settore secondario di livello provinciale, definita dal piano stralcio del PTC, è stata modificata in detto piano in sede di approvazione da parte della Giunta provinciale, proprio per assicurare la tutela del corso d'acqua e un disegno coerente dell'insediamento produttivo; si chiede di conseguenza di ripristinare sull'ampliamento dell'area produttiva e sull'area mista la destinazione agricola disposta dal piano stralcio;*
- 2. l'area “ex Maffei” a Darzo in località Dossi (IP2): il perimetro dell'area di riqualificazione urbana e territoriale va più puntualmente adeguato a quello contenuto nel piano stralcio.*

*Si rileva che la verifica degli standard urbanistici è stata rivista, come richiesto, rapportando i dati alla proiezione aggiornata dell'andamento demografico. Il Comune ha utilizzato la proiezione al 2020 fornita dal Servizio Statistica della Provincia riscontrando il soddisfacimento di tutti gli standard, ad eccezione di quello per le aree scolastiche, a seguito dello stralcio dell'area in loc. Giana; viene però riportato che è in corso un finanziamento provinciale per la ristrutturazione complessiva delle scuole elementari di Storo. In merito si richiedono ulteriori elementi di verifica rispetto al raggiungimento degli standard attraverso tale ristrutturazione.*

*Si rileva che la potenzialità edificatoria, modificata dalla variante, è espressa in termini di superficie anziché volumetrici.*

*In sede di seconda adozione il Comune aveva introdotto un lotto edificatorio in corrispondenza di un edificio residenziale esistente in area agricola di pregio (var. n. 378); in terza adozione tale previsione è stata stralciata, ripristinando l'area ad agricola di pregio così come richiesto da questo Servizio, rinviando alla disciplina degli edifici esistenti in area agricola, ammessa ai sensi delle norme di attuazione del PUP.*

### ***Aree agricole***

*Riguardo alla perimetrazione delle aree agricole di pregio si richiama al necessario*

*adeguamento alla cartografia del PUP.*

*Per quanto attiene agli interventi in area agricola, nell'esame della seconda adozione della variante al PRG in oggetto si è rilevata la problematicità della scelta di consentire la realizzazione di autorimesse, oltre che di legnaie, quali manufatti accessori in corrispondenza di edifici residenziali esistenti in area agricola come disposto dall'art. 29, comma 11. Il Comune conferma tale disposizione con piccole modifiche; si limita l'uso ad autorimessa al raggiungimento dello standard minimo di parcheggi, ma rimane la dimensione massima di 300 mc, e vengono date indicazioni di carattere tipologico per i manufatti che eccedono le dimensioni indicate negli schemi grafici allegati alle norme di attuazione. Si condivide la previsione di realizzare parcheggi pertinenziali interrati, fermo restando che va proporzionalmente ridimensionato il volume massimo ammesso.*

*Rispetto alle criticità rilevate riguardo alla modifica apportate all'articolo 29, comma 7 delle norme di attuazione del piano, l'Amministrazione controdeduce che gli edifici esistenti in area agricola di volumetria maggiore di 1000 mc che sarebbero interessati da tale comma sono presenti in quantità estremamente limitata sul territorio comunale. Tra questi vi sono gli edifici pp.edd. 1324 e 1606 in c.c. Storo, per i quali, ha evidenziato il Servizio Agricoltura, "essendo prevista la demolizione completa, si tratta di fatto dell'edificazione di nuove unità residenziali in contesto agricolo aperto senza alcuna relazione con l'intorno".*

*Nel merito, richiamato che la norma è finalizzata a consentire l'aumento delle unità abitative (il piano prevede la possibilità di realizzare due unità abitative nel caso di edifici con volumetria inferiore a 1000 mc e di realizzarne fino a tre nel caso di edifici con volumetria superiore a 1000 mc) negli edifici esistenti in area agricola, si ribadiscono le criticità già evidenziate nella valutazione tecnica 1835VPC, rilevando in particolare che la ristrutturazione di questi edifici non deve comportare modifiche tipologiche dei manufatti originari, considerata la localizzazione in area agricola.*

*Per quanto riguarda il parere di merito espresso in seconda adozione dal Servizio Agricoltura, sono emerse ulteriori osservazioni che sono state in parte accolte dall'Amministrazione di Storo. Rispetto alla variante n. 323, che introduce una previsione stradale che incide sul territorio agricolo aperto, considerate le osservazioni del Servizio Agricoltura il Comune controdeduce, chiarendo che obiettivo della previsione è quello di liberare il piazzale delle caserme dal traffico per la realizzazione di eventuali volumi di servizio nonché la necessità di allontanare la previsione dal rio Proes e dalle relative criticità idrogeologiche."*

*Si evidenzia che in data 12 agosto 2015 è entrata in vigore la nuova legge provinciale "Legge provinciale per il governo del territorio" 4 agosto 2015, n. 15; si prende atto che l'articolo 121 concernente "Disposizioni transitorie in materia di pianificazione e tutela del paesaggio", al comma 12 stabilisce che "Gli articoli 37, 38 e 39 si applicano anche ai procedimenti di adozione del PRG e relative varianti al PRG in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, allo stato del procedimento in cui si trovano".*

*Preso atto del parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 1835VPC2 di data 10 luglio 2015, il Comune di STORO ha fatto pervenire in data 26 maggio 2016, con nota protocollata dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con il n. 283549 di data 30 maggio 2016, gli elaborati di variante modificati in risposta alle richieste delle strutture provinciali e la deliberazione consiliare n. 6 del 29 febbraio 2016, integrativa della deliberazione consiliare n. 1/2015 di adozione definitiva della variante, con la quale il Comune ha provveduto alla correzione di due errori materiali riscontrati nella cartografia durante l'elaborazione finale del piano, risultante dalla relazione illustrativa e dagli estratti cartografici allegati parte integrante e sostanziale a tale deliberazione;*

*il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, esaminati gli elaborati della "variante 2012"*

da ultimo pervenuti, con nota di data 06 luglio 2016, protocollo 359909, richiedeva un'ulteriore integrazione degli elaborati medesimi ai fini dell'approvazione della Giunta provinciale e contestualmente sospendeva nuovamente i termini del relativo procedimento fino alla consegna dei nuovi elaborati modificati nei termini esposti nella nota sopra richiamata. Nello specifico il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio ha chiesto quanto segue:

*“nella cartografia del sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale dovranno essere riportate le corrette perimetrazioni delle aree agricole e delle aree di protezione fluviale (ambito ecologico) così come da piano stralcio della Comunità delle Giudicarie “aree di protezione fluviale e rete ecologiche ambientali, aree agricole ed agricole di pregio” approvato con deliberazione della Giunta provinciale nr. 1425 del 24 agosto 2015, fatte salve le previsioni insediative già pianificate nel vigente PRG od oggetto di variante nel procedimento in corso. Andrà quindi condotto anche il conseguente aggiornamento della verifica sulla compensazione delle aree agricole di pregio con apposita tabella illustrativa di sintesi delle superfici.*

*Rispetto alle norme di attuazione si segnala:*

*- articolo 17ter: la lettera d) del comma 4 non può fissare condizioni diverse rispetto all'articolo 33 del PUP o al regolamento urbanistico provinciale; nella lettera f) la costruzione a confine va assicurata nel rispetto del Codice civile;*

*- articolo 29, comma 7: non è chiaro a quali schemi tipologici sono riferiti gli interventi di realizzazione di unità abitative negli edifici esistenti nelle aree agricole; va chiarito che la realizzazione delle due unità abitative, dove ammessa, è subordinata al mantenimento della tipologia edilizia originaria e dell'unitarietà del volume edilizio esistente.”*

Con nota pervenuta alla Provincia il 17 agosto 2016, protocollo PAT n. 433988, il Comune ha trasmesso la documentazione di variante modificata secondo le osservazioni provinciali sopra richiamate permettendo il riavvio e la conclusione dell'iter di approvazione.

In considerazione di quanto sopra esposto, viste le valutazioni tecniche provinciali, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante 2012 al piano regolatore generale di STORO adottata definitivamente dal Comune con deliberazione consiliare n. 01 di data 26 febbraio 2015, integrata con successiva deliberazione del C.C. n. 6 del 29 febbraio 2016 al fine della correzione di due errori materiali, negli elaborati pervenuti in data 30 maggio 2016, con nota protocollo PAT n. 283549, e in data 17 agosto 2016, con nota protocollo PAT n. 433988, che - comprensivi della correzione degli errori materiali rilevati e modificati in recepimento alle richieste provinciali, di cui in particolare alla valutazione tecnica conclusiva n. 1835VPC2 di data 10 luglio 2015 del Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio e alla nota finale del Servizio medesimo di data 6 luglio 2016 - si allegano al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale sub lettera C.

Si dà atto che il procedimento di approvazione della variante 2012 al PRG del Comune di STORO in oggetto, della durata di 60 giorni, tenuto conto delle sospensioni intervenute per richiesta di integrazioni e di modifiche degli elaborati da parte della Provincia, è da ritenersi concluso dalla data della presente deliberazione;

Ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7;
- vista la L.P. 04.03.2008, n. 1;

- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

## d e l i b e r a

- 1) di introdurre nella variante 2012 al piano regolatore del Comune di STORO, adottata in via definitiva dal Comune con deliberazione consiliare n. 01 di data 26 febbraio 2015, integrata con successiva deliberazione del C.C. n. 6 del 29 febbraio 2016, le modifiche richieste e contenute nelle valutazioni tecniche e note espresse dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, come evidenziate in premessa;
- 2) di approvare, con le modifiche di cui al punto 1), la variante 2012 al piano regolatore generale del Comune di STORO definitivamente adottata con deliberazione consiliare n. 01 di data 26 febbraio 2015, integrata con successiva deliberazione del C.C. n. 6 del 29 febbraio 2016, negli elaborati di piano che, comprensivi della correzione di errori materiali richiamata in premessa e modificati secondo le indicazioni contenute nelle valutazioni tecniche e nella nota conclusiva del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera C;
- 3) di allegare quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento le valutazioni tecniche del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 47/13 di data 05 settembre 2013 e n. 1835VPC di data 18 novembre 2014, corrispondenti rispettivamente agli allegati A e B;
- 4) di dare atto che, per le motivazioni di cui in premessa e richiamato il documento di rendicontazione urbanistica parte integrante e sostanziale degli elaborati della presente variante, le aree contraddistinte con le varianti nn. 132 e 323, ricomprese nelle aree agricole di pregio del Piano urbanistico provinciale, sono state trasformate e compensate coerentemente con quanto previsto dall'articolo 38, comma 7 delle norme di attuazione del PUP;
- 5) di dare atto che, in conseguenza di quanto disposto al precedente punto 4) e a quanto evidenziato nelle premesse, il Piano urbanistico provinciale è modificato nella perimetrazione delle aree agricole di pregio relative al territorio di STORO secondo le previsioni introdotte dalla variante al PRG in argomento e il piano stralcio della Comunità della Giudicarie relativo alle aree agricole in vigore è aggiornato nei medesimi termini;
- 6) di dare atto che il procedimento di approvazione della variante 2012 al PRG del Comune di STORO in oggetto è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento;
- 7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

Adunanza chiusa ad ore 11:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 ALLEGATO A

002 ALLEGATO B

003 ALLEGATO C (ELABORATI DI VARIANTE n. 43)

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

LA DIRIGENTE

Patrizia Gentile



---

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

---

**Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio**  
**Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio**

Via Lunelli, 4 - 38121 Trento  
Tel. 0461497055- Fax 0461497088  
e-mail: [serv.urbanistica@provincia.tn.it](mailto:serv.urbanistica@provincia.tn.it)

**VALUTAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO**

*Articolo 148, comma 5, della L.P. 04.03.2008, n. 1.*

Trento, 5 settembre 2013

Prat. 1835 – VT n. 47/13

**OGGETTO: COMUNE DI STORO: Variante al piano regolatore generale. Rif. to delib. cons. n. 24 dd. 27.12.2012 – prima adozione**

**IL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO**

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 05.09.1991, n. 22 e s.m., "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio";
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7, "Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.03.2008, n. 1, "Pianificazione urbanistica e governo del territorio";
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";

esprime in merito la seguente valutazione tecnica.

**PREMESSA**

Con deliberazione consiliare n. 24 di data 27 dicembre 2012, pervenuta in data 15 gennaio 2013, il Comune di Storo ha adottato una variante al piano regolatore generale. In data 15 marzo 2013 il Comune di Storo ha fatto pervenire gli elaborati relativi alla verifica preventiva del rischio idrogeologico, consentendo l'avvio dell'istruttoria di merito.

Tale variante è finalizzata all'aggiornamento dello strumento urbanistico comunale rispetto all'attuazione del piano vigente alla sua modifica per rispondere alle esigenze di trasformazione emerse a livello locale, alla riconsiderazione di alcuni piani attuativi e infine all'aggiornamento rispetto alle modifiche introdotte nel Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali.


Il Comune di Storo ha provveduto a corredare la variante in oggetto con il documento di rendicontazione urbanistica per la valutazione preventiva delle scelte di piano ai sensi del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/leg.

**CONTENUTI DELLA VARIANTE**

Come specificato in premessa il Comune di Storo ha adottato la variante in esame per aggiornare il proprio strumento urbanistico nonché per introdurre specifiche modifiche rispetto all'assetto del proprio territorio al fine di rispondere alle esigenze territoriali.

**Rendicontazione urbanistica**

Il documento di rendicontazione descrive sinteticamente le modifiche adottate, corredandole di alcuni elementi valutativi per definirne la significatività. Nel merito, pur condividendo che la variante interessa principalmente gli ambiti consolidati del territorio comunale, si rileva che il documento va approfondito rispetto alla verifica con il Piano urbanistico provinciale. In particolare laddove la variante prevede la trasformazione delle aree agricole di pregio (varianti



132 e 229) e la modifica della disciplina delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale, il documento di rendicontazione deve affrontare le tematiche con specifici approfondimenti, anche cartografici, evidenziando gli elementi di valutazione richiesti – nel caso delle aree agricole – ai sensi dell'articolo 38, comma 7 del PUP nonché gli elementi al fine della relativa compensazione. Si segnala peraltro l'opportunità di verifica, nell'ambito della rendicontazione, degli standard urbanistici di cui al d.M. 1444 del 1968 e dei corrispondenti vincoli preordinati all'esproprio.

### **Informatizzazione del piano**

Va premesso che il piano regolatore del Comune di Storo risulta già adeguato alle specifiche per l'informatizzazione dei piani di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 2008. La variante al PRG in esame interviene modificando puntualmente l'assetto anche cartografico già definito.

Si segnala che, in sede di approvazione della variante 2009 al PRG del Comune di Storo, avvenuta con deliberazione della Giunta provinciale n. 2018 del 3 settembre 2010, gli elaborati relativi al sistema ambientale, agli insediamenti storici e al territorio esterno agli abitati non sono stati erroneamente allegati agli atti di piano – costituenti parte integrante e sostanziale della deliberazione. Con l'adozione definitiva della variante 2012 al PRG dovrà dunque essere rettificato l'errore e integrata la documentazione di piano con tutti gli elaborati allora mancanti.

Rispetto alla cartografia della variante al PRG adottata si richiede di integrare le tavole del sistema insediativo con la rappresentazione dei temi della Carta tecnica provinciale, al fine di consentire l'inquadramento del piano in esame rispetto al territorio dei comuni limitrofi. Si segnala inoltre che la cartografia, rispetto a quella del piano vigente, risulta mancante di elementi essenziali quali la toponomastica, i cartigli relativi agli indici e vincoli di zona. A titolo di esempio si evidenziano le seguenti incongruenze:

- la cartografia del PRG è stata modificata, sostituendo i cartigli corrispondenti agli indici di zona con dei numeri progressivi rispetto ai quali non si comprende il riferimento;
- la rappresentazione delle campiture è stata modificata non assicurando più la corrispondenza con la legenda;
- mancano i cartigli dei piani attuativi;
- mancano i toponimi che vanno quindi ripristinati sulla cartografia;
- le fasce di rispetto degli elettrodotti devono essere di colore rosso;
- la legenda non risulta coerente nella scelta grafica e cromatica rispetto ai file .shp e alle cartografie (vedi aree agricole e bosco);
- i codici D119 e B109 non compaiono in legenda;
- non è stato rappresentato il vincolo indiretto del Castello di Santa Barbara (TAV8);
- numerosi edifici esistenti in area agricola non sono stati riconfermati;
- non sono state prodotte le tavole del territorio aperto (vedi variante 242)
- i numeri degli edifici sparsi in area agricola non devono coprire interamente l'edificio;
- in località Praol (TAV7) è erroneamente rappresentata un'area alberghiera;
- è errato il retino dell'area ittica (TAV 9)
- la piazzola dell'elisoccorso (TAV7) risulta priva della destinazione di zona e la relativa fascia di rispetto non riporta più il vincolo dell'altezza.

### **Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale**

Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo Piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, la variante in esame deve assicurare la coerenza sotto il profilo ambientale, insediativo e infrastrutturale con il quadro definito dal nuovo PUP.

#### **1 Verifica preventiva del rischio idrogeologico**

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto del Piano generale di utilizzazione delle acque



pubbliche (PGUAP), della Carta di sintesi geologica provinciale nonché alla Carta delle risorse idriche, rinviando ad esse per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Per quanto riguarda la compatibilità della variante in esame con il PGUAP e la Carta di sintesi geologica provinciale, in data 25-26 marzo 2013 si è tenuta la Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti ai PRG, secondo la metodologia definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 e precisata nel punto B4 dell'allegato alla delibera. In tale sede i Servizi provinciali competenti si sono espressi nei seguenti termini:

- "gli strumenti urbanistici, per tutte le previsioni vigenti o adottate che non determinano un livello di rischio R3 o R4 o che non sono oggetto d'esame della presente Conferenza, devono in ogni caso assicurare il rispetto della **Carta di sintesi geologica del PUP**, il cui 7° aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 2912 del 27 dicembre 2012 e che, secondo l'art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto dei piani regolatori comunali;

- le cartografie di piano devono assicurare la **rappresentazione dei corsi d'acqua** che interessano il territorio comunale e in particolare le acque pubbliche iscritte nell'elenco provinciale, le particelle catastali appartenenti al demanio idrico, i tratti di altri corsi d'acqua dove la Provincia ha investito, anche nel recente passato, risorse per la sistemazione e dove sono presenti opere di sistemazione da essa costruite e che necessitano quindi di tutela per non vanificarne gli effetti sistematori;

- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della **legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18** e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali". Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono.

- gli interventi in frangio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".

- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del **Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche**.

- gli **ambiti fluviali di interesse ecologico**, individuati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 33 delle norme di attuazione del PGUAP), corrispondenti alle aree di protezione fluviale definite dal PUP (art. 23 delle norme di attuazione del PUP), vanno specificamente individuati nella cartografia della variante come previsto dall'art. 48, comma 10, delle norme di attuazione del nuovo PUP e disciplinati nelle norme di attuazione del PRG, coerentemente con i criteri di cui alla parte VI del PGUAP.

La Conferenza assume inoltre le seguenti decisioni al fine di assicurare coerenza complessiva nell'esame delle previsioni urbanistiche dei diversi strumenti urbanistici comunali:

- le previsioni di aree a verde privato che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico possono essere ammesse subordinatamente alla non edificabilità che dovrà essere espressamente indicata nelle norme di attuazione.

- si propone che il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio provveda ad evidenziare graficamente (mediante un apposita simbologia) sulla cartografia di ogni piano regolatore generale una volta approvato e conseguentemente sulla cartografia dell'USP, le aree classificate come R3 che a seguito dell'esame dello studio di compatibilità, siano state valutate positivamente.

- si segnala inoltre all'Ufficio Pianificazione urbanistica e il paesaggio che l'elaborato di raffronto delle varianti per la verifica rispetto al PGUAP riporti la stessa numerazione presente sulla cartografia di piano dove sono evidenziate le previsioni adottate.

L'Ufficio Studi e Pianificazione dell'Incarico speciale per la programmazione di Protezione Civile ha condotto l'istruttoria, predisponendo le schede di raffronto che sono pervenute tramite e-mail dd. 4 giugno 2013.

Sulla base di tale istruttoria si procede ad illustrare le schede appositamente predisposte ed allegate al presente verbale che contengono la valutazione del rischio generato dalle singole previsioni urbanistiche; la conferenza per ognuna esprimerà il proprio parere, dopo aver effettuato un'analisi congiunta



anche con l'ausilio dei sistemi GIS in uso presso l'amministrazione. Tali schede fanno riferimento alle singole varianti apportate al PRG vigente, ed evidenziate dall'Amministrazione comunale nell'elaborato di raffronto per la verifica rispetto al PGUAP, ove presente, nonché alle ulteriori modifiche individuate dall'Ufficio Pianificazione urbanistica e il paesaggio in sede dell'istruttoria di competenza. In caso di difformità tra gli areali delle varianti viene valutato quello indicato dall'Ufficio Pianificazione urbanistica e il paesaggio.

Da ultimo si ricorda che lo studio di compatibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. c) delle norme di attuazione del PGUAP, va presentato anche per le previsioni già vigenti che determinano un livello di rischio R3. (...)

Si comincia ad analizzare la variante al PRG di **Storo**.

Sotto il profilo di specifica competenza, l'incarico Dirigenziale per la programmazione di protezione civile, segnala che le varianti **2, 7, 9, 230** ricadono parzialmente in ambiti fluviali ecologici a valenza **mediocre** regolati dall'art. 33 delle norme di attuazione del PGUAP.

La variante **9**, ricade parzialmente in ambito a valenza mediocre: pertanto il futuro Piano di Recupero dovrà essere comprensivo anche di uno studio idrobiologico che valuti il rapporto diretto fra gli interventi previsti e il corso d'acqua così come previsto dai criteri di tutela e valorizzazione degli ambiti fluviali di interesse ecologico.

Per la variante **2**, poiché ricade in modo molto marginale in ambito mediocre e poiché la porzione è inserita in un contesto già agricolo, si richiama che eventuali interventi nell'area ricadente in ambito fluviale ecologico devono essere sempre compatibili con i criteri di tutela e valorizzazione degli stessi e contenuti nel capitolo VI. 4 della Parte Sesta del PGUAP "Ambiti fluviali".

Per la variante **7** non vi è cambio di destinazione d'uso diventando da residenziale di completamento ad area residenziale esistente satura, ma si richiama in ogni caso che qualsiasi intervento nell'area ricadente in ambito fluviale ecologico deve essere sempre compatibile con i criteri di tutela e valorizzazione degli stessi e contenuti nel capitolo VI. 4 della Parte Sesta del PGUAP "Ambiti fluviali".


La variante **230**, con cambio di destinazione da ripristino ambientale/siti da bonificare a area produttiva lavorazione materiale estrattivo, trattasi in realtà di uno stato di fatto, ma ricade parzialmente in ambito a valenza mediocre: si prescrive che nella fascia perifluviale non deve essere in alcun modo alterata la funzionalità ecologica che le è propria e dove presente si deve mantenere la reale destinazione improduttiva. Si richiama infine che qualsiasi intervento nell'area ricadente in ambito fluviale ecologico deve essere sempre compatibile con i criteri di tutela e valorizzazione degli stessi e contenuti nel capitolo VI. 4 della Parte Sesta del PGUAP "Ambiti fluviali".

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, si comincia ad analizzare la variante al PRG di **Storo**:

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
1	La variante urbanistica non comporta un aumento del grado di rischio idrogeologico; si ricorda tuttavia che nell'area a moderata pericolosità gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dall'art. 17 delle N.d.A. del PGUAP.
2	POSITIVO
3	La variante urbanistica non comporta un aumento del grado di rischio idrogeologico; si ricorda tuttavia che nell'area a moderata pericolosità gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dall'art. 17 delle N.d.A. del PGUAP.
4	La variante urbanistica non comporta un aumento del grado di rischio idrogeologico; si ricorda tuttavia che nell'area a moderata pericolosità gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dall'art. 17 delle N.d.A. del PGUAP.
5	La variante urbanistica non comporta un aumento del grado di rischio idrogeologico; si ricorda tuttavia che nell'area a moderata pericolosità gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dall'art. 17 delle N.d.A. del PGUAP.
6	La variante urbanistica non comporta un aumento del grado di rischio idrogeologico; si ricorda tuttavia che nell'area a moderata pericolosità gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dall'art. 17 delle N.d.A. del PGUAP.
7	La variante urbanistica non comporta un aumento del grado di rischio idrogeologico; si ricorda tuttavia che nell'area a moderata pericolosità gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dall'art. 17 delle N.d.A. del PGUAP. Inoltre gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
8	La variante urbanistica non comporta un aumento del grado di rischio idrogeologico; si ricorda tuttavia che nell'area a moderata pericolosità gli interventi ammessi sono solo quelli



	previsti dall'art. 17 delle N.d.A. del PGUAP.
9	La variante urbanistica non comporta un aumento del grado di rischio idrogeologico; si ricorda tuttavia che nell'area a moderata pericolosità gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dall'art. 17 delle N.d.A. del PGUAP. Inoltre gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76. Il piano di recupero deve prevedere uno studio idrologico – idraulico relativo all'intera area oggetto di variante atto a valutare la compatibilità degli interventi previsti con la pericolosità esistente sull'area medesima.
10	Si richiede l'ir dividuazione del corso d'acqua.
11	POSITIVO
12	POSITIVO
13	POSITIVO
14	POSITIVO
15	POSITIVO
16	POSITIVO
17	POSITIVO
18	POSITIVO
19	POSITIVO
20	POSITIVO
21	POSITIVO
22	POSITIVO
23	POSITIVO
24	POSITIVO
25	POSITIVO
26	POSITIVO
27	POSITIVO
28	POSITIVO
29	POSITIVO
30	POSITIVO
31	POSITIVO
32	POSITIVO
33	POSITIVO
34	POSITIVO
35	Si richiede l'incividuazione del corso d'acqua. Inoltre gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
36	POSITIVO
37	POSITIVO
38	POSITIVO
39	POSITIVO
40	POSITIVO
41	POSITIVO
42	POSITIVO
43	POSITIVO
44	POSITIVO
45	POSITIVO
46	POSITIVO
47	POSITIVO
48	POSITIVO




49	POSITIVO
50	POSITIVO
51	POSITIVO
52	POSITIVO
53	POSITIVO
54	POSITIVO
55	POSITIVO
56	POSITIVO
57	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
58	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
59	POSITIVO
60	POSITIVO
61	POSITIVO
62	POSITIVO
63	POSITIVO
64	POSITIVO
65	POSITIVO
66	POSITIVO
67	POSITIVO
68	POSITIVO
69	POSITIVO
70	POSITIVO
71	POSITIVO
72	POSITIVO
73	POSITIVO
74	POSITIVO
75	POSITIVO
76	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
77	Si richiede l'individuazione del corso d'acqua. Inoltre gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
78	Si richiede l'individuazione del corso d'acqua. Inoltre gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
79	POSITIVO
80	POSITIVO
81	POSITIVO
82	La variante urbanistica non comporta un aumento del grado di rischio idrogeologico; si ricorda tuttavia che nell'area ad elevata e moderata pericolosità, gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dall'art. 16 delle N.d.A. del PGUAP e dall'art. 2 delle N.d.A. del PUP. Inoltre gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
83	La variante urbanistica non comporta un aumento del grado di rischio idrogeologico; si ricorda tuttavia che nell'area ad elevata e moderata pericolosità, gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dall'art. 16 delle N.d.A. del PGUAP e dall'art. 2 delle N.d.A. del PUP. Inoltre gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
84	Considerate le condizioni geomorfologiche e geologiche del versante il PR in oggetto dovrà essere redatto sulla base dei risultati di una specifica determinazione della pericolosità geologica.



85	POSITIVO
86	Considerate le condizioni geomorfologiche e geologiche del versante il PR in oggetto dovrà essere redatto sulla base dei risultati di una specifica determinazione della pericolosità geologica ricordando che in tale area gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dall'art. 17 delle N.d.A. del PGUAP e dall'art. 2 delle N.d.A. del PUP. Inoltre si richiede l'individuazione del corso d'acqua e si ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
87	Si richiede l'individuazione del corso d'acqua. Inoltre gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
88	Si richiede l'individuazione del corso d'acqua. Inoltre gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
89	POSITIVO
90	POSITIVO
91	POSITIVO
92	POSITIVO
93	POSITIVO
94	POSITIVO
95	POSITIVO
96	POSITIVO
110	POSITIVO
111	POSITIVO
112	Si richiede l'individuazione del corso d'acqua.
113	Si richiede l'individuazione del corso d'acqua.
114	Si richiede l'individuazione del corso d'acqua intubato. La realizzazione di eventuali opere deve essere accompagnata da un'analisi idraulica che valuti la pericolosità del rio.
115	Si richiede l'individuazione del corso d'acqua intubato. La realizzazione di eventuali opere deve essere accompagnata da un'analisi idraulica che valuti la pericolosità del rio.
116	POSITIVO
117	POSITIVO
118	POSITIVO
119	POSITIVO
120	POSITIVO
121	POSITIVO
122	POSITIVO
123	POSITIVO
124	POSITIVO
125	POSITIVO
126	POSITIVO
127	POSITIVO
128	POSITIVO
129	POSITIVO
130	POSITIVO
131	POSITIVO
132	POSITIVO
133	POSITIVO
134	POSITIVO
135	POSITIVO
136	POSITIVO
137	POSITIVO



138	POSITIVO
139	POSITIVO
140	La variante urbanistica non comporta un aumento del grado di rischio idrogeologico; si ricorda tuttavia che nell'area a moderata pericolosità gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dall'art. 17 delle N.d.A. del PGUAP.
141	POSITIVO
142	POSITIVO
143	POSITIVO
144	Considerate le condizioni geomorfologiche e geologiche del versante il PR in oggetto dovrà essere redatto sulla base dei risultati di una specifica determinazione della pericolosità geologica ricordando che in tale area gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dagli artt. 16 e 17 delle N.d.A. del PGUAP e dagli art. 2 e 3 delle N.d.A. del PUP.
145	POSITIVO
146	POSITIVO
147	POSITIVO
148	POSITIVO
149	POSITIVO
150	POSITIVO
151	POSITIVO
152	POSITIVO
153	Si richiede l'individuazione del corso d'acqua.
154	POSITIVO
155	POSITIVO
156	POSITIVO
157	POSITIVO
158	POSITIVO
159	POSITIVO
160	POSITIVO
161	POSITIVO
162	Si richiede l'individuazione del corso d'acqua.
163	POSITIVO
164	POSITIVO
165	POSITIVO
166	POSITIVO
167	POSITIVO
168	POSITIVO
169	POSITIVO
170	POSITIVO
171	POSITIVO
172	POSITIVO
173	POSITIVO
174	POSITIVO
175	POSITIVO
176	POSITIVO
177	POSITIVO
178	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76. Si ricorda che gli interventi devono essere compatibili con l'articolo 32 del PGUAP.



179	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
180	POSITIVO
181	POSITIVO
182	POSITIVO
183	POSITIVO
184	POSITIVO
185	POSITIVO
186	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
189	POSITIVO
190	POSITIVO
191	POSITIVO
192	POSITIVO
193	POSITIVO
194	POSITIVO
195	POSITIVO
196	POSITIVO
197	POSITIVO
198	POSITIVO
199	POSITIVO
200	POSITIVO
201	POSITIVO
202	POSITIVO
203	POSITIVO
204	POSITIVO
205	POSITIVO
206	POSITIVO
207	POSITIVO
208	POSITIVO
209	POSITIVO
210	POSITIVO
211	POSITIVO
212	POSITIVO
213	POSITIVO
214	POSITIVO
215	POSITIVO
216	POSITIVO
217	POSITIVO
218	POSITIVO
219	POSITIVO
220	POSITIVO
221	POSITIVO
222	POSITIVO
223	POSITIVO
224	POSITIVO



225		POSITIVO
226		POSITIVO
227		POSITIVO
228		POSITIVO
229		POSITIVO
230	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.	
231		POSITIVO
232	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.	
233	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.	
234		POSITIVO
235		POSITIVO
236		POSITIVO
237		POSITIVO
238		POSITIVO
239		POSITIVO
240		POSITIVO
241		POSITIVO
242		POSITIVO
243		POSITIVO
244		POSITIVO
245		POSITIVO
246		POSITIVO
247		POSITIVO
248		POSITIVO

## 2 Aree protette SIC/ZPS

In relazione alla disciplina delle aree protette il Servizio Conservazione della natura e Valorizzazione ambientale osserva che:

"Giova rilevare che nel territorio interessato dalla variante al Piano Regolatore Generale di Storo sono individuate le seguenti aree protette:

- il SIC con codice IT3120094 denominato *Alpe di Storo e Bondone* individuato anche come ZPS;
- il SIC con codice IT3120120 denominato *Bassa Valle del Chiese*;
- il SIC con codice IT3120127 denominato *Monti Tremalzo e Tombea*;
- la Riserva locale *Palvico Lora*;
- la Riserva locale *Darzo*;
- la Riserva locale *Sorini*;
- la Riserva locale *Pozze Marce*.


Vi è parziale sovrapposizione fra il SIC IT3120120 *Bassa Valle del Chiese* e la Riserva locale *Palvico Lora*.

Si evidenziano di seguito le osservazioni emerse dall'esame della variante al Piano Regolatore di Storo:

### 1) Cartografia.

Non è a disposizione la cartografia del sistema ambientale. La cartografia del Piano riferita al sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale, non riporta i confini delle aree protette soprarichiamate. Nella tavola Aree di tutela ambientale della variante 2012 prima adozione in scala 1/20.000 sono riportati a basso dettaglio i confini di:

- SIC e ZPS IT3120094 *Alpe di Storo*;



- SIC IT3120127 *Monti Tremalzo e Tombea*.  
Nella stessa tavola non sono riportati i confini di:
- SIC IT3120120 *Bassa Valle del Chiese*;
- la Riserva locale *Palvico Lora*;
- la Riserva locale *Darzo*;
- la Riserva locale *Sorini*;
- la Riserva locale *Fozze Marce*.

## 2) Norme.

Nelle Norme di Attuazione Generale Titolo I *Finalità e Sistemi* Capo II *Il sistema ambientale*, all'art. 5 *Siti e zone della rete ecologica europea "Natura 2000"*, sono riportate in modo adeguato le possibilità di intervento nei Siti di interesse Comunitario citati. Nelle stesse Norme all'art. 38 bis è menzionata solo una *Riserva locale (Z317\_P Palvico Lora)* delle quattro Riserve locali presenti sul territorio comunale di Storo. Non sono altresì riportate adeguate norme di tutela volte alla salvaguardia di tale istituto di area protetta."

## 3 Aree a bosco

In relazione alle aree boscate il Servizio Foreste e fauna rileva quanto segue:

"Dalle verifiche esperite è emerso che la quasi totalità delle varianti proposte (complessivamente 248) interessano gli abitati di Storo e Frazioni o l'ambito periurbano non boscato ed esterno al perimetro soggetto a vincolo idrogeologico. Pertanto, non si ha nulla da eccepire in ordine alla loro approvazione.

Solo 2 varianti risultano localizzate in aree aperte e trattasi, in particolare, di modifiche di destinazione d'uso (da bosco ad area agricola) per adeguare lo strumento urbanistico allo stato di fatto. Tali modifiche si ritengono congrue a seguito di una puntuale verifica dell'effettivo stato colturale degli ambiti interessati."

### Verifica della variante rispetto al sistema insediativo e infrastrutturale del PUP


Con la variante al PRG adottata sono apportate una serie di modifiche al piano vigente finalizzate sia per l'aggiornamento del piano stesso rispetto all'attuazione delle sue previsioni sia rispetto alle esigenze di trasformazione emerse a livello locale.

Riguardo alle varianti conseguenti all'aggiornamento del piano rispetto all'attività edilizia, o alla trasformazione di aree insediative in aree agricole, a seguito di specifica richiesta, o da aree residenziali di completamento in aree sature, o infine l'individuazione di strade ed edifici esistenti, non si rilevano particolari controindicazioni.

Un tema significativo oggetto della variante al PRG in esame è invece quello della verifica delle previsioni di piani attuativi, al fine di assicurarne la fattibilità e l'attuazione. In via generale i piani attuativi previsti sono stati rivisti rispetto alla necessità di conferma del vincolo o rispetto al contesto di riferimento (es. laddove opportuno confermare il vincolo di piano attuativo sono stati modificati in piani di recupero i piani di lottizzazione relativi ad aree sature o dismesse); in alcuni casi le previsioni del PRG sono state aggiornate rispetto all'attuazione dei piani stesso, stralciando o riproiettando i medesimi laddove conclusi o in parte realizzati. Nel merito si prende atto positivamente del lavoro condotto. Si evidenziano invece nel merito di specifiche scelte le seguenti osservazioni:

- il Titolo III delle norme del PRG disciplina gli strumenti di pianificazione attuativa, riportando le disposizioni della legge urbanistica. La norma va invece rivista, limitandosi al richiamo agli articoli di riferimento della l.p. n. 1/2008 e invece disciplinando gli obiettivi e i contenuti dei singoli piani previsti;

- i nuovi piani di recupero sono stati assoggettati alla disciplina dell'articolo 62bis delle norme di attuazione, che al comma 5 prevede una "valutazione complessiva, anche in termini di perequazione e compensazione urbanistica" riservata al Comune di Storo preliminarmente all'adozione del piano. Nel merito si osserva che la norma va rivista, richiamato che l'adozione di criteri perequativi o compensativi deve eventualmente essere condotta in sede di variante al PRG



e verificata in via generale nel piano, non potendo tradursi in soluzioni discrezionali in particolare dove determinano vincoli di natura pubblica. Fissati eventuali criteri generali finalizzati a rafforzare gli obiettivi di riqualificazione edilizia e gli interessi pubblici coinvolti, può eventualmente essere demandato l'approfondimento dei relativi contenuti al piano attuativo con effetto di variante al PRG ai sensi dell'articolo 38, comma 5 della l.p. n. 1/2008;

- la variante al PRG introduce negli abitati di Lodrone e di Darzo due piani attuativi a fini generali, dove gli interventi determineranno variante al PRG. Si rileva l'opportunità di descrivere maggiormente gli obiettivi e gli interventi ammessi al comma 2.

Con la variante 2012 al PRG il Comune di Storo introduce la trasformazione di aree sature o di aree agricole collocate in contesti insediati o di aree per attrezzature e mobilità pubblica in aree residenziali di completamento per un totale di 7.147 mq. Nel merito non si rilevano particolari controindicazioni sotto il profilo urbanistico e paesaggistico. Si richiede tuttavia la verifica del rispetto degli standard urbanistici del piano ai sensi del d.M n. 1444/1968 a fronte delle modifiche introdotte.

### **Insedimenti storici**

La presente variante al PRG propone la puntuale modifica della categoria di intervento di alcuni edifici dei centri storici che compongono il Comune di Storo. Nel merito non si rilevano controindicazioni.

### **Aree agricole**

In relazione alla disciplina delle aree agricole il Dipartimento agricoltura, turismo, commercio e promozione rileva quanto segue:

#### **"Norme d'attuazione**

Art. 29, comma 7. Le modifiche alla norma appaiono lacunose. Si stabilisce infatti che *"l'intervento di cui al presente comma sugli edifici p.ed. 1301 e p.ed. 1324 sono ammessi solo nell'ambito di un progetto di riqualificazione ambientale che comporta la completa demolizione del manufatto esistente e la successiva costruzione di un edificio nei limiti qui stabiliti."* Si fa qui riferimento alla variante n. 147. La norma è in contraddizione con la relazione, che a pag. 19 prevede la sua estensione anche all'edificio oggetto della variante n. 185, che qui però non è citato.

Il medesimo comma stabilisce inoltre che *"per gli edifici esistenti con volume superiore ai mc 1000 l'uso residenziale è ammesso per un massimo del 60% della cubatura totale"*. Sia la variante 147 che la 185, trattando di edifici posti in posizione isolata nel territorio agricolo ma di volumetria consistente, potrebbero pertanto essere recuperate ai fini abitativi, probabilmente con la creazione di più di una unità residenziale, senza che sia individuato un limite massimo. Dato il contesto, si ritiene opportuna una specificazione in modo da delimitare con maggior precisione le possibilità edificatorie consentite, sia per le varianti in oggetto, sia per altri eventuali manufatti che presentassero le medesime caratteristiche volumetriche.

Art. 29, comma 11. Necessita di essere rivisto alla luce delle modifiche apportate al precedente comma 10, in tema di piccoli manufatti per soggetti che non esercitano l'attività agricola.

Art. 30, comma 2 ed art. 31, comma 2. L'aggiunta è pleonastica ed imprecisa: il comma 10bis dell'art. 62 della l.p. 1/2008 si applica a tutti i pareri resi dal Comitato per gli interventi nelle aree agricole, che di solito non si esprime con riguardo alle strutture pertinenziali.

Legenda: non c'è corrispondenza tra i retini delle aree agricole e le singole classificazioni delle aree.

### **Varianti**

Varianti n. 11 e 127: da area agricola di pregio ad area agricola di rilevanza locale. Ai sensi dell'art. 38, comma 7, delle norme di attuazione del PUP, non è possibile prevedere il declassamento dell'area agricola di pregio. Si esprime pertanto parere negativo.

Varante n. 132: da area agricola di pregio ad area produttiva del settore secondario. Trattasi di ampliamento dell'area produttiva esistente, al solo scopo di autorizzare il deposito di tronchi per la vicina segheria. La variante, pur essendo compatibile con il Piano urbanistico provinciale, si incunea nel territorio agricolo in maniera casuale, tagliando in due parti l'area agricola di pregio. La parte residua a nord, di



dimensioni contenute, è oggetto della variante n. 127 trattata nel precedente paragrafo. Il principio di compensazione, di cui all'art. 38, comma 7, lett b) delle norme di attuazione del PUP non è stato applicato e di esso non è fatta menzione all'interno della rendicontazione urbanistica contenuta in relazione. Si osserva che sarebbe opportuno ricercare un disegno urbanistico più coerente. È indispensabile perseguire sia il mantenimento dell'integrità dell'area agricola di pregio, sia uno sviluppo ordinato e razionale dell'area produttiva. Nella situazione proposta sarà inevitabile ricercare un secondo accesso sulla viabilità agricola posta ad est dell'area, verosimilmente non adatta a sopportare il traffico pesante, ingenerando così problemi di sovraccarico delle infrastrutture agricole. Per tutti questi motivi si esprime parere negativo.

Variante n. 194: piano attuativo a fini speciali PAG2. Si prevede, ai sensi dell'art. 63bis delle norme di attuazione che *"tali aree sono soggette a piani attuativi di iniziativa pubblica a fini generali che prevedano l'articolazione di dettaglio delle direttive e dei criteri stabiliti dal piano regolatore generale per la trasformazione delle aree attualmente agricole coordinandone l'utilizzo a fini edificatori con le circostanti aree edificate sature B101 o aree edificabili di completamento B103"*. Data la notevole ampiezza dell'area agricola interessata, pari a 3,8 ettari posti entro l'abitato di Lodrone, si rinvia a codesta spettabile struttura per una valutazione circa la correttezza della previsione sulla base del dimensionamento residenziale.

Variante n. 199: individuazione di un edificio esistente. Si rinvia alla valutazione di codesta spettabile struttura in ordine alla sussistenza del manufatto.

Variante n. 229: da area agricola di pregio ad area residenziale di completamento. La variante non è compatibile con il PUP in quanto non rientra tra i casi di possibile riduzione delle aree agricole di pregio di cui all'art. 38, comma 7 delle norme di attuazione. Si esprime parere negativo."

## **Turismo e commercio**

In relazione alla disciplina del turismo il Dipartimento agricoltura, turismo, commercio e promozione rileva quanto segue:

"Per quanto concerne la materia del turismo non si esprimono particolari osservazioni riguardo l'adozione delle varianti descritte nel piano. Si segnala solamente che l'art. 28, comma 6, lettera g) delle Norme di Attuazione - Capo IV - aree per attrezzature e impianti turistici - indica erroneamente che l'idoneità degli ampliamenti e delle nuove costruzioni deve essere confermata dal visto di corrispondenza alla l.p. 23/81 e s.m. rilasciato dall'Assessorato provinciale al Turismo. Si precisa infatti che la l.p. 23/81 è abrogata: il visto di corrispondenza per gli esercizi alberghieri viene ora rilasciato ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 e s.m. dal Servizio provinciale competente in materia di turismo."


Per quanto attiene la programmazione urbanistica del settore commerciale, il Capo III delle norme di attuazione del PRG del Comune di Storo va rivisto, al fine dell'adozione dei criteri di urbanistica commerciale approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013, provvedendo eventualmente nell'ambito della presente variante al PRG a reiterare la procedura di deposito.

## **Aree produttive del settore secondario**

Il territorio del Comune di Storo è interessato da ampie previsioni di aree produttive del settore secondario di livello provinciale rispetto alle quali, negli ultimi anni, stanno emergendo problematiche connesse con la sostenibilità economica a fronte dei risultati negativi delle indagini sulla vivacità economica della zona e a fronte della crisi del settore manifatturiero. Ciò premesso, il Comune di Storo ha presentato alla Comunità delle Giudicarie la richiesta di riconsiderazione di queste aree alla luce dell'articolo 48, comma 12. In attesa del piano territoriale, il Comune interviene con la modifica degli articoli 19 e 20 delle norme di attuazione del PRG, proponendo in particolare il rinvio al piano attuativo della definizione degli indici fondiari ed edilizi, rendendo di fatto queste aree inedificabili nella fase transitoria.

Nel merito, preso atto delle argomentazioni adottate e acquisito il parere del Servizio Industria e artigianato, non si rilevano contrasti rispetto alla disciplina del Piano urbanistico provinciale. Si precisa in ogni caso che l'eventuale ripristino degli indici edificatori dovrà essere condotto con variante al PRG. Il Servizio Industria e artigianato della Provincia evidenzia quanto segue:

"Nella cartografia non c'è una distinzione tra le aree industriali, artigianali di interesse locale e di interesse provinciale, in particolare l'identificazione con le lettere 'L' e 'P' indicate nella legenda non trova riscontro nelle tavole del PRG.(...) Negli elaborati grafici si nota che l'indicazione 'PS' all'interno delle aree



produttive non ha un chiaro riscontro nella legenda. Si presume che tale dicitura indichi le aree soggette a piano attuativo.(...) Si fa presente che nell'area produttiva del settore secondario di livello provinciale del comune catastale di Storo (Tav.6) nella parte sud-ovest in prossimità del depuratore, il confine dell'area produttiva è stato arretrato rispetto al confine indicato nel vigente PUP."

Con la variante 132 viene trasformata un'area agricola di pregio in area produttiva del settore secondario di livello locale. La legenda non riporta erroneamente il cartiglio che specifica la destinazione e i relativi vincoli su quest'area. Dai dati informativi si è riscontrato che questa zona corrisponde a quella normata dall'articolo 18bis delle norme di attuazione del piano, in quanto finalizzata al solo stoccaggio di tronchi della vicina segheria. Pur richiamate le problematiche espresse dal Servizio Agricoltura della Provincia, si rileva che tale modifica è subordinata alla valutazione da condurre sulla base degli elementi richiesti ai sensi dell'articolo 38, comma 7 delle norme del PUP. Si richiede in questo senso un approfondimento del documento di rendicontazione. Relativamente alla compensazione dell'area trasformata la variante al piano non propone una specifica area ma riporta che "vengono aggiunti alle aree E104 di pregio provinciale mq complessivi 6.948 a seguito di modifica di altre aree."

### **Aree estrattive**

Con la presente variante al PRG il Comune di Storo si adegua alle ultime modifiche introdotte nel Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali. Il Servizio Minerario esprime al riguardo parere favorevole. Rispetto alle norme di attuazione rileva invece che

"l'articolo 23 contrasta con quanto previsto dalla normativa di settore (l.p. 24 ottobre 2006, n. 7) in particolare quando prevede la possibilità che nelle aree estrattive si possano riciclare materiali da demolizione, realizzare edifici a carattere permanente o impianti per il calcestruzzo. Questo è ammesso solo nel caso in cui all'area estrattiva si sovrapponga un'area produttiva del settore secondario. La possibilità di riciclare materiale inerte, infine, è possibile solo alle condizioni fissate dall'articolo 14 della sopraccitata l.p."

### **Infrastrutture viarie**

Il parere congiunto del Servizio Opere stradali e ferroviarie e del Servizio Gestione strade della Provincia riguardo alla variante in esame è, per quanto di competenza, favorevole, subordinato alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

"1) In merito alle varianti n. 84 - piano di recupero PR2 - n. 86 - piano di recupero PR3 - e n. 153 - piano di recupero PR6 - considerato che le stesse insistono sulla S.S. 237, e vista l'ampiezza delle zone interessate, si rammenta che le attività in fascia di rispetto stradale sono regolamentate dalla delibera della giunta provinciale n.890 dd. 5 maggio 2006, così come recentemente modificata dalla delibera della giunta provinciale n. 1427 dd. 01 luglio 2011. La creazione di eventuali nuovi accessi dovrà essere preventivamente autorizzata dal competente Servizio Gestione Strade-

2) Le norme tecniche di attuazione, nella parte relativa alle fasce di rispetto stradale, andranno aggiornate in luogo della deliberazione della Giunta provinciale n.890 dd. 5 maggio 2006, così come recentemente modificata dalla delibera della Giunta provinciale n. 1427 dd. 01 luglio 2011, in quanto fanno ancora riferimento alla D.G.P. 909/95,

3) Il P.U.P. prevede una bretella di collegamento fra S.S. 237, S.P. 69 nonché S.S. 240, che risulta correttamente recepita in cartografia. Accanto al tracciato planimetrico dell'asse stradale di progetto, però, andrebbero riportate le relative fasce di rispetto stradali.

4) Un breve tratto di S.S. 240, in corrispondenza del primo tornante fuori dal centro abitato di Storo, risulta indicato come "da potenziare". Si evidenzia che tale potenziamento, pur condiviso, non risulta previsto né dal P.U.P. né dagli strumenti pianificatori in materia di viabilità degli scriventi Servizi.

5) In merito ad ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n.890 dd. 5 maggio 2006, così come recentemente modificata dalla delibera della giunta provinciale n. 1427 dd. 01 luglio 2011. Si raccomanda altresì di evidenziare graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto stradali, determinate ai sensi della sopraccitata delibera. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati.

6) Indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche,

sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti."

### Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

In tema di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente fa presenti le seguenti osservazioni riguardo alla variante al PRG in esame:

"**TUTELA DEL SUOLO.** L'art. 251 del d.lgs. 152/2006 prevede che "le regioni, sulla base dei criteri definiti dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (ex APAT oggi ISPRA), predispongano l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica" ..., inoltre l'art. 77bis del T.U.L.P. al comma 10 prevede che "l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente predisponga l'anagrafe dei siti da bonificare, in osservanza delle disposizioni statali in materia. L'inserimento di un sito nell'anagrafe deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nonché da un'apposita appendice tecnica al piano regolatore generale dei comuni interessati, che - in deroga alle leggi provinciali vigenti - è approvata e progressivamente aggiornata da ciascun comune sulla base dei dati dell'anagrafe. L'inserimento di un sito nell'anagrafe deve inoltre essere comunicato all'ufficio tecnico erariale competente". Il sopra citato art. 18 secondo comma della legge 28 febbraio 1985 n. 47 è stato abrogato e sostituito dall'art. 30 terzo comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

A tal fine risulta quindi necessario segnalare nella cartografia del piano, attraverso un retino generico, e non specifico, dei siti inseriti in anagrafe e corredare di specifica norma i siti che l'Anagrafe di cui sopra individua all'interno del territorio comunale.

Parte dell'Anagrafe è costituita dal Piano Bonifiche SOIS ex RSU.

Siti inquinat				
Codice	Denominazione	Gruppo		Com. Amm.
SIB183004	EX DISCARICA RSU LOC. CALCINE	Discariche bonificate	SOIS	Storo
SIB183006	EX DISCARICA RSU LOC. FONTANA BIANCA	Discariche bonificate	SOIS	Storo
SIB183011	EX DISCARICA RSU LOC. STRADA PER RICCOMASSIMO	Discariche bonificate	SOIS	Storo
SNC183007	DISTRIBUTORE DI CARBURANTE ESSO - PV 2556 - SS 247	Sito contaminato	non	Storo

Si ricorda che le discariche, essendo impianti di smaltimento definitivo di rifiuti, giunte al termine della loro "vita" tecnica, devono necessariamente essere isolate dall'ambiente esterno mediante la realizzazione di idonei sistemi di confinamento, i quali devono essere preservati e mantenuti integri nel tempo. **Per questo va evitato, dopo la chiusura della discarica, qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possono ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale.** Risulta quindi importante che la cartografia allegata al PRG tenga memoria dell'ubicazione delle discariche SOIS bonificate, anche successivamente alla chiusura delle stesse.

Attualmente i siti di ex discariche RSU SOIS bonificate vengono individuati sull'intera particella catastale: l'ADEP - "Ufficio Ciclo dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati" si sta adoperando per ridefinire la corretta perimetrazione delle ex discariche RSU SOIS bonificate presenti sul territorio provinciale anche a seguito di eventuali operazioni di bonifica successivamente intervenute, per cui l'esatta estensione areale del sito deve essere concordata e verificata presso tale ufficio.

Si segnala inoltre in loc. Greggi la presenza di un'ex discarica di RSU, non inserita nel Piano Provinciale di Bonifica delle discariche per RSU dismesse del 1988 in quanto all'epoca già bonificata dall'amministrazione comunale. In base all'esatta ubicazione della discarica e considerato il tipo di bonifica operata, il Comune dovrà verificare se l'attuale destinazione d'uso interferisce con il sito di ex discarica e valutare eventualmente l'opportunità del cambio di destinazione d'uso.

Per quanto concerne l'ex discarica inerti in loc. Roch, individuata sulla cartografia del PRG e di cui all'art. 23 quinquies delle Norme di Attuazione, si ricorda, oltre a quanto riportato sopra, che il comma 3

COMUNE DI TRENTO  
CANTIERI  
CANTIERI

dell'allegato 2 del d.lgs n. 36/2003 sulle discariche di rifiuti, relativamente al piano di ripristino ambientale, ammette la destinazione finale ad uso agricolo "ma comunque non per destinazione di produzioni alimentari umane e zootecniche". Esclusivamente per quanto riguarda le discariche per rifiuti inerti, tale limitazione è parzialmente superata dall'art. 102-quater del T.U.L.P. comma 11 il quale prevede che "nell'ambito della realizzazione della copertura superficiale finale delle discariche per rifiuti inerti, attivate successivamente alla data di entrata in vigore del presente comma e nelle quali siano conferiti esclusivamente i rifiuti elencati nella tabella 1 annessa all'articolo 5 del decreto ministeriale 3 agosto 2005 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica), l'eventuale ricostituzione della copertura vegetale può prevedere anche la piantumazione di specie vegetali e colturali destinate a produzioni alimentari, umane e zootecniche, purché: a) sia garantita l'integrità della struttura multistrato di copertura finale; b) sia costituito un idoneo strato edafico sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche delle specie vegetali coltivate nonché della coltura effettuata".

Per quanto concerne il sito SNC183007, relativo ad un distributore carburante, nel 2003 è stata effettuata l'operazione di messa in sicurezza di emergenza con la quale la situazione d'inquinamento è stata ricondotta ad un uso del suolo commerciale e industriale: è necessario tenere traccia all'interno del PRG di tale indicazione, per cui, qualora si dovessero presentare i presupposti per un cambio di destinazione d'uso a residenziale o verde pubblico/privato, sarà necessario verificare la compatibilità ambientale in base alla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/06, che determina la concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo in base alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (Colonna A: uso verde pubblico, privato e residenziale; Colonna B: uso commerciale, industriale).

**TUTELA DELLE ACQUE.** L'art. 33 delle N.d.A. del PGUAP dispone che gli strumenti urbanistici dei Comuni recepiscano la delimitazione degli ambiti fluviali ecologici stabilita dal PGUAP e ne disciplinino l'uso. Per quanto concerne il fiume Chiese si riportano di seguito i criteri principali definiti dal PGUAP in riferimento all'utilizzo all'interno degli ambiti ecologici fluviali con valenza elevata e mediocre, da inserire nelle Norme di Attuazione:

- **Ambiti fluviali ecologici con valenza elevata:** *le zone comprese in questo tipo di ambiti svolgono a tutt'oggi importanti funzioni per la vitalità dell'ecosistema acquatico e del suo intorno in quanto esenti da alterazioni significative rispetto all'assetto naturale, la loro presenza ha quindi ripercussioni positive anche ben al di là della loro estensione; al loro interno sono quindi incompatibili le iniziative di trasformazione edilizia e urbanistica, fatta eccezione per modesti interventi atti a favorire il carattere ricreativo senza alterare la funzionalità ecologica che è loro propria. Nel rispetto di quest'ultima possono inoltre essere realizzati gli interventi di adeguamento e miglioramento delle strutture e infrastrutture esistenti; a tal fine l'autorità competente all'autorizzazione dei lavori può richiedere che il progetto sia corredato da un idoneo studio idrobiologico che consideri il rapporto diretto e indotto fra le opere progettate e il corso d'acqua.*

- **Ambiti fluviali ecologici con valenza mediocre:** *in queste aree la funzionalità ecologica è solo in parte compromessa ed è quindi possibile anche in tempi brevi migliorarne sensibilmente le caratteristiche. È a tal fine opportuno favorire il ritorno della vegetazione riparia all'interno di queste fasce che corrono lungo il corso d'acqua per una larghezza di trenta metri, ricostituendo al contempo la relazione di continuità tra l'alveo e le sponde. In tali aree non sono quindi ammissibili nuove costruzioni se non quelle riferite ad iniziative di trasformazione edilizia ed urbanistica di rilevante interesse pubblico e non diversamente localizzabili.*

*Sono invece ammessi gli interventi di adeguamento delle strutture e delle infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, a condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell'ambito fluviale. Analogamente a quanto previsto al punto precedente, per questo tipo di valutazione può essere richiesto uno specifico studio idrobiologico.*

La delimitazione degli ambiti fluviali ecologici del fiume Chiese di cui sopra sono correttamente riportati nella cartografia del PRG.

Le varianti n. 2 (area agricola), 7 (area residenziale saturata), 9 (Piano di recupero) e 230 (area per lavorazione materiale estrattivo e recupero materiali inerti) insistono in parte nell'ambito fluviale ecologico di valenza mediocre del fiume Chiese: in queste aree è opportuno preferire interventi di ripristino della vegetazione riparia per ricostituire una fascia di continuità tra l'alveo e le sponde, come riportato nei criteri di cui sopra. Si ricorda che gli ambiti fluviali sono finalizzati alla protezione e valorizzazione delle fasce riparie, che costituiscono delle aree filtro per l'apporto di nutrienti ed inquinanti tra il territorio circostante ed il corso d'acqua e rivestono un importante ruolo ecosistemico. Qualsiasi variante che venga a modificare la destinazione d'uso di terreni posti nelle vicinanze dei corsi d'acqua deve garantire l'assenza di impatti negativi sulle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche delle acque e del terreno o di alterazioni della fascia di vegetazione riparia tali da compromettere il mantenimento o il raggiungimento di un complessivo stato di qualità buono dei corpi idrici interessati. Si ritiene necessario pertanto che per una fascia almeno pari all'estensione degli ambiti ecologici individuati dal PGUAP venga garantito il mantenimento della vegetazione riparia esistente, attraverso l'ampliamento ed il recupero della piena funzionalità ecologica e di area filtro per i nutrienti e gli inquinanti provenienti dal territorio circostante. Si consiglia inoltre di incentivare

l'adozione, soprattutto sui terreni agricoli posti in prossimità del corso d'acqua, di un codice di buona pratica agronomica che ne riduca l'impatto ambientale sulle acque superficiali e sotterranee.

Si fa presente inoltre che per i corsi d'acqua per i quali non è stato definito alcun ambito d'interesse ecologico va comunque mantenuta un'area di protezione non inferiore ai 10 metri: in merito si segnalano le varianti n. **10, 115** (aree commerciali di completamento), **12** (area residenziale di completamento), **38, 59, 78, 79, 81, 111, 114** (aree residenziali sature), **35, 58, 87** (aree agricole), **82, 83, 86, 153, 162** (Piani di recupero e/o attuativi), **41, 46, 88, 112** (strade), **113** (attrezzature civili amministrative scolastiche e culturali) **178, 179** (aree ittiche) situate in fregio a diversi rii e torrenti sul territorio comunale per le quali si raccomanda di evitare interventi che possano causare alterazioni dell'attuale stato di qualità ambientale dei corsi d'acqua. In linea generale, si raccomanda di evitare interventi che possano causare un impatto negativo sulle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche delle acque e del terreno, compromettendo il mantenimento o il raggiungimento di un complessivo stato di qualità buono dei corpi idrici, o alterazioni della fascia di vegetazione riparia di cui, dove possibile, andrà incentivato il recupero e l'ampliamento.

Si osserva che la carta di criticità idrica sotterranea, approvata con delibera della Giunta Provinciale n. 2563 di data 10/10/2008, individua in corrispondenza della zona industriale di Storo un'area di attenzione per intenso sfruttamento della falda acquifera, all'interno della quale l'aumento di intensità di emungimenti in atto con nuovi prelievi idrici può determinare l'alterazione quantitativa della falda stessa. Alcune varianti (n. **185, 186 e 232**) sono inserite all'interno di tale area di attenzione e quindi dovranno essere sottoposte a specifica disciplina per quanto concerne, in particolare, la realizzazione di pozzi e l'esecuzione di prelievi, secondo quanto previsto dall'art. 10 della Norme di Attuazione del PGUAP e dalla delibera sopra citata.

Nello specifico, la realizzazione di nuovi prelievi dovrà essere subordinata alla presentazione di una perizia idrogeologica da allegare alla domanda di concessione, che escluda il pregiudizio della falda acquifera interessata.

Per quanto riguarda le opere fognarie il territorio del Comune di Storo è servito, in merito al trattamento delle acque reflue urbane dall'impianto di depurazione di Storo e dall'impianto a sedimentazione meccanica Imhoff di Riccomassimo.

In particolare la delimitazione e l'ampiezza delle relative zone di rispetto per tali impianti sono riportate nel "*testo coordinato criteri di delimitazione zone di rispetto depuratori*" allegato alla Deliberazione della Giunta provinciale n. 850 del 28 aprile 2006: in merito è necessario aggiornare l'art. 45 delle Norme di Attuazione.

Il Piano provinciale per il risanamento delle acque prevede la possibilità che la fognatura attualmente conferente nella Imhoff di Riccomassimo venga convogliata al depuratore biologico di Storo.

Il Comune dovrà valutare la compatibilità di eventuali nuovi interventi di urbanizzazione con le reti ed i depuratori biologici attuali e in previsione, cui confluiscono le acque reflue urbane, e disporre le necessarie azioni di collettamento e depurazione in conformità alle indicazioni contenute nel Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e s.m.i. Ove necessario dovranno essere prescritti ai nuovi allacciamenti alla pubblica fognatura idonei trattamenti, tali da garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scarichi da parte della struttura depurativa finale.

Si fa presente inoltre, che tutte le aree destinate a parcheggio dovranno prevedere idonei sistemi controllati per l'allontanamento delle acque meteoriche.

Per quanto concerne l'art. 46 delle Norme di Attuazione si ricorda che la Carta delle risorse idriche, redatta in attuazione dell'art. 21 delle Norme di Attuazione del PUP ed approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2248 del 5 settembre 2008 è stata recentemente **aggiornata** con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2779 del 14 dicembre 2012.

**INQUINAMENTO ACUSTICO.** La corretta gestione del territorio rappresenta uno degli elementi di maggiore efficacia per la lotta all'inquinamento acustico e che lo strumento urbanistico, nello specifico, costituisce l'attuazione di tale politica preventiva. Per questo la normativa vigente in materia di inquinamento acustico, sia provinciale sia nazionale, ha individuato una serie di misure preventive allo scopo di favorire un'efficace e concreta politica di contenimento del rumore. Nello specifico si osserva che l'art. 6 (competenze dei Comuni), della Legge quadro 447/95, richiede lo stretto coordinamento tra gli strumenti della pianificazione urbanistica e la zonizzazione acustica, senza tuttavia entrare nel merito di eventuali specifici criteri necessari per ottenere concretamente tale coordinamento. In quest'ottica, la zonizzazione ed il regolamento comunale in materia d'inquinamento acustico, non devono rimanere documenti fini a se stessi, ma diventare parte integrante del piano regolatore generale, nell'intento di legare la programmazione urbanistica del territorio alla sua programmazione acustica, come pure, ed è anche citato esplicitamente all'art. 2, comma 5, della L. 447/95, di far sì che la programmazione urbanistica del territorio sia considerata sempre più un importante strumento di prevenzione nonché di risanamento acustico. Infatti, l'art. 12 del



P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/leg prevede che il piano regolatore generale o le relative varianti stabiliscano, in correlazione con la classificazione acustica, prescrizioni atte a prevenire o contenere l'inquinamento acustico, quali fasce di rispetto, opere specifiche o tipologie edilizie particolari. La variante in esame dovrebbe quindi essere esaminata in correlazione al Piano di classificazione acustica che, nel caso del Comune di Storo, è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 di data 10 maggio 2010.

**Piazzola elicottero.** In riferimento alla piazzola per elisoccorso si osserva che la normativa di settore non è sufficientemente chiara in merito ai limiti di rumorosità da applicare a questa sorgente sonora. Nello specifico, si ricorda che la normativa di riferimento è costituita dalla Legge 447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dal decreto ministeriale 31 ottobre 1997 recante "Metodologia di misura del rumore aeroportuale". In particolare, nel caso di aviosuperfici, l'articolo 8, comma 2, della legge quadro, prevede che su richiesta del comune il competente soggetto titolare dei progetti predisponga una documentazione di impatto acustico. Il problema che si pone riguarda i limiti acustici da applicare alla fattispecie. L'elisuperficie, infatti, rientra nella definizione di aviosuperficie di cui al D.M. 31 ottobre 1997, recante "Metodologia di misura del rumore aeroportuale", ma secondo quanto previsto dall'articolo 1, il campo di applicazione del decreto non interessa le aviosuperfici private, ma solo gli aeroporti civili e gli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico civile. Pertanto, le elisuperfici sono disciplinate esclusivamente dal comma 2, dell'art. 1, del citato decreto, che prevede che le regioni disciplinino con propria legge le modalità per la presentazione della documentazione di impatto acustico prevista dall'art. 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per le aviosuperfici da realizzare successivamente all'entrata in vigore del decreto prevedendo l'obbligo, per i comuni, di dare comunicazione delle loro valutazioni all'Ente nazionale per l'aviazione civile, per le eventuali azioni di competenza. Ciò premesso, si ritiene che i limiti di riferimento da considerare nella valutazione di impatto acustico siano quelli definiti dalla zonizzazione acustica ed in particolare il valore limite di emissione e quello di immissione definiti dall'articolo 3 e 4, del d.P.C.M. 14 novembre 1997. In sintesi, al fine del rilascio delle necessarie autorizzazioni, l'Amministrazione comunale dovrà richiedere al soggetto proponente l'opera, la predisposizione di una valutazione di impatto acustico, al fine di accertare presso i recettori il rispetto dei limiti previsti dalla normativa di settore (in merito si citano le varianti n. 110, 118 e 121 di destinazione "aree residenziali di completamento" situate nelle vicinanze delle previste piazzole). La citata valutazione dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della Legge n. 447/95.

**Attività potenzialmente rumorose (aree produttive, artigianali ecc.).** In merito alla compatibilità tra le nuove previsioni urbanistiche e la gestione del territorio sotto il profilo della prevenzione dell'inquinamento acustico, si osserva la necessità di porre attenzione alle varianti 12, 86, 115, 132, 153 e 154 che prevedono la vicinanza di aree residenziali con aree produttive o commerciali.

Per tale variante l'art. 4 comma 1 lettera a) della Legge 447/95 quadro sull'inquinamento acustico, dispone il divieto di accostare aree i cui limiti di rumorosità si discostano in misura superiore a 5 dB(A). In altre parole, non possono essere consentiti accostamenti di aree con salti maggiori di una classe acustica.

Relativamente alla vicinanza di questi tipi di aree si deve anche considerare, in linea generale e preventiva, che oltre ai limiti assoluti definiti dal piano di classificazione acustica, le attività connesse con esigenze produttive, commerciali e professionali sono tenute al rispetto del valore limite differenziale, definito dall'art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", da verificare all'interno delle abitazioni più esposte al rumore. In altre parole l'accostamento o l'avvicinamento di queste aree può porre in carico ai titolari delle attività produttive significative limitazioni e oneri per il contenimento dell'inquinamento acustico. Pertanto, alla luce delle criticità evidenziate, ed in base alla specifica tipologia di attività prevista, sarà necessario verificare le classi acustiche definite dalla zonizzazione acustica ed introdurre nelle Norme di Attuazione specifiche disposizioni per la limitazione dell'inquinamento acustico.

**Parcheggi.** Per quanto concerne la realizzazione di nuovi parcheggi (varianti n. 31, 72 e 80), si fa presente che la vicinanza tra parcheggi e aree residenziali può originare conflittualità di tipo acustico. In realtà, in ragione delle ridotte dimensioni non dovrebbero essere significanti sotto il profilo dell'impatto acustico e pertanto si esprime una considerazione solo di carattere generale. I parcheggi, infatti, sono assimilati dalla legge quadro in materia di inquinamento acustico (L. 447/95) alle sorgenti sonore "fisse" e quindi sono soggetti al rispetto dei valori limite previsti dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" o in caso di assenza del piano di classificazione acustica ai valori limiti transitori previsti dall'art. 6 del D.P.C.M. 1° marzo 1991. Pertanto, è opportuno che le norme di attuazione del PRG prevedano per questo genere di opere (stabilendo semmai una soglia nel numero dei posti auto) l'elaborazione preventiva di una valutazione di impatto acustico per verificare il rispetto dei valori limite indicati dalla citata normativa.

**Aree residenziali in prossimità di sorgenti di rumore.** In merito alla previsione di aree residenziali di completamento in prossimità di infrastrutture di trasporto stradali (variante 222) si evidenzia

MA  
A DE  
SUS

TRENTO

che per effetto di quanto disposto dall'art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 142/2004 recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447", gli eventuali interventi per il rispetto dei limiti di rumorosità sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire.

**Strade.** Per quanto riguarda la realizzazione di nuove strade anche di tipo locali (varianti n. 28, 112 e 130) si ricorda semplicemente, che la materia è disciplinata dalla legge 447/95 e dal D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447". In particolare il citato D.P.R. definisce l'ampiezza delle fasce di pertinenza acustica, i limiti di immissione per le infrastrutture stradali di nuova realizzazione e per quelle esistenti, nonché gli interventi per il rispetto dei limiti. L'ampiezza delle fasce acustiche e i limiti si distinguono in funzione della tipologia della strada (autostrada, extraurbana principale, extraurbana secondaria, urbana di scorrimento, urbana di quartiere e locale) e sono suddivisi per le strade di nuova realizzazione e strade esistenti. Inoltre, secondo il citato decreto la realizzazione di nuove strade dovrà essere fatta in modo tale da individuare i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza (definita, in funzione della tipologia della strada, dall'allegato 1 del citato decreto) estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo. Le nuove infrastrutture stradali secondo il citato decreto sono tenute al rispetto dei valori limite di immissione fissati dalla tabella 1 dell'Allegato 1. Infine, è opportuno ricordare che l'art. 8, comma 2 della L. 447/95 attribuisce al comune la facoltà di richiedere la documentazione di impatto acustico nel caso di realizzazione, modifica o potenziamento di infrastrutture di trasporto stradale. Come è noto tale documentazione è utile per prevedere nel modo più accurato possibile gli effetti della realizzazione di quanto in progetto e del suo esercizio e verificare la compatibilità con gli standard e le prescrizioni esistenti. I risultati della valutazione di impatto acustico, infatti, permettono di individuare già nella fase di progettazione le migliori soluzioni da adottare per garantire il rispetto dei limiti di rumorosità definiti dalla vigente normativa.

**Norme di Attuazione.** La Legge quadro 447/95 e s.m., nell'ottica della semplificazione degli atti amministrativi, non ha introdotto uno specifico procedimento autorizzatorio per le potenziali sorgenti di rumore, ma ha invece inserito la valutazione dell'ammissibilità di tali sorgenti o attività rumorose nel contesto dei procedimenti amministrativi già esistenti, come ad esempio quelli volti ad ottenere la concessione edilizia, la licenza di abitabilità, licenze ed autorizzazioni per lo svolgimento di attività produttive, ecc. Ai fini di questa valutazione, che dovrà essere giudicata dal comune attraverso un nulla osta, la legge quadro prevede che la documentazione sia completata, a seconda dei diversi procedimenti amministrativi, da uno studio del clima acustico (richiesto per la realizzazione di edifici in prossimità di sorgenti di rumore) o di impatto acustico (richiesto per le nuove potenziali sorgenti di rumore). Ciò premesso, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della legge quadro 447/95 e s.m., è opportuno inserire nelle Norme di Attuazione del PRG, oltre a quanto previsto all'art. 8 comma 19, l'obbligo di predisporre e presentare, unitamente alla richiesta del rilascio della concessione edilizia o dell'approvazione di piani attuativi, una **valutazione del clima acustico** per le aree interessate alla realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore richiamate al comma 2, dell'art. 8, della Legge 447/95 (strade, ferrovie, circoli privati, impianti sportivi, ecc.). Dai risultati di tale valutazione sarà inoltre possibile definire gli interventi di protezione acustica che saranno in capo al titolare dell'autorizzazione all'edificazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 8, del d.P.R. n. 142/2004 recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447". Le stesse Norme di Attuazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della Legge 447/95, devono inoltre prescrivere che le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali devono contenere una **documentazione di impatto acustico**.

Peraltro, relativamente alla documentazione di impatto acustico, si ricorda che recentemente è stato approvato il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norme dell'art. 49, comma 4 - quater, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", che prevede, a favore di alcune attività a bassa rumorosità, l'esclusione dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico.

Inoltre, relativamente a quanto riportato nell'art. 18 comma 2 delle NdA, che prevede nelle aree produttive una fascia verde di piantumazione arborea (barriera antirumore) si osserva che l'inserimento di una cortina alberata non risulta di alcuna utilità per il contenimento della rumorosità, poiché per ottenere riduzioni di 5-6 dB(A) sono necessarie fasce di almeno 40-60 metri di alberi o cespugli particolarmente fitti.

**PROTEZIONE DALL'ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI.** Il comune di Storo è interessato dal passaggio di diversi elettrodotti di alta tensione (132 e 220 kV) e da vari elettrodotti di media tensione il cui tracciato è riportato in cartografia.

In relazione a quanto riportato nell'art. 46 bis comma 3 delle Norme di Attuazione del PRG "Fasce di rispetto e distanze di prima approssimazione degli elettrodotti" si sottolinea che quanto stabilito nell'allegato C al d.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg, è superato a seguito dell'emanazione del D.Dirett. del 29 maggio 2008 pubblicato nella Gazz. Uff. 5 luglio 2008, n. 156, S.O. "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti". Il summenzionato decreto prevede due distinti livelli di determinazione delle fasce di rispetto: il primo, denominato Distanza di Prima Approssimazione (DPA) fornisce la proiezione in pianta della fascia.

Tale calcolo deve essere effettuato **ad opera del proprietario/gestore della rete elettrica, su esplicita richiesta del Comune interessato.**

Il secondo e più raffinato livello, denominato fascia di rispetto nel sopraccitato decreto, si riferisce al calcolo del volume tridimensionale entro il quale sono racchiusi i valori di induzione magnetica che superano l'obiettivo di qualità imposto dal d.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti". La determinazione di tale volume, che anche in questo caso deve essere calcolato dal gestore/proprietario della linea, secondo la metodologia di calcolo prevista dal sopraccitato D.Dirett. del 29 maggio 2008, è necessaria solo quando viene proposta la realizzazione di un nuovo insediamento abitativo o comunque di permanenza prolungata all'interno della DPA sopra descritta e riguarda quindi solitamente brevi tratti di linea.

In merito alle DPA indicate in cartografia e a quanto riportato al comma 4 dell'art. 46 bis delle NdA per le linee a media tensione (distanza fissa di 5 metri) si precisa che le disposizioni riportate sopra si applicano in generale alle **linee di media ed alta tensione**, nonché alle **cabine di trasformazione**, che rientrano nella definizione di elettrodotto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), della Legge Quadro 36/2001, in materia di *protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*. In riferimento a ciò è necessario pertanto aggiornare interamente le DPA riportate in cartografia, e le relative NdA, richiedendo il calcolo al **proprietario/gestore della rete elettrica**.

Considerando che numerose varianti oggetto della presente richiesta di parere (ad esempio n. 10, 12, 15, 16, 153, 159, 161, 179, 185, 186, 230, 232, 233, 236) sono attraversate da linee di alta o media o situate a breve distanza da esse, si consiglia innanzitutto di provvedere all'aggiornamento del calcolo delle DPA secondo le disposizioni precedentemente riportate. È quindi opportuno rappresentare tali DPA nella cartografia tecnica al fine di valutare l'eventuale interessamento di varianti destinate ad aree residenziali o di permanenza prolungata della popolazione a valori di esposizione da induzione magnetica potenzialmente critici.

Inoltre, in merito a quanto riportato all'art. 46 bis comma 2 delle NdA preme evidenziare che la normativa nazionale relativa ai campi elettromagnetici prevede due decreti applicativi della sopra citata Legge Quadro 36/2001 ed in particolare:

a) d.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla **frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti**";

b) d.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a **frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz**".

Infine, si ricorda che il d.P.G.P. 29 giugno 2000 n. 13-31/Leg., è stato recentemente sostituito, per la parte riguardante gli impianti ad alta frequenza (tra 100 kHz e 300 GHz), dal nuovo regolamento provinciale (d.P.P. 20 dicembre 2012 n. 25-100/Leg), intitolato "Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10)".

### Norme di attuazione

Con la variante al PRG in esame il Comune di Storo si rileva la necessità di adeguare le norme alle disposizioni regolamentari provinciali di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 2010 e s.m. nonché ai regolamenti d.P.P. 13 luglio 2010, 18-50/leg. e d.P.P. 8 marzo 2010, 8-40/leg. In particolare, a integrazione delle osservazioni evidenziate nei paragrafi precedenti, si rileva:

- Capo III – Area commerciale: la disciplina va rivista e adottata conformemente a quanto disposto dai criteri di urbanistica commerciale approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013;

SONO  
CAETUT  
DIREZIONE  
PAESAGGIO  
URBANISTICO  
STORO  
40/leg.;

- Capo V – Aree agricole: va specificato che le dimensioni dei manufatti di limitate dimensioni, ammessi nelle aree agricole, sono fissate dall'articolo 3 del d.P.P, 8 marzo 2010, n. 8-

- articolo 29 - Pascolo: il comma 7 va rivisto in coerenza con l'articolo 39 delle norme del PUP che ammette interventi edilizi sui manufatti esistenti solo se previsti dal piano di recupero del patrimonio edilizio montano

- articolo 44 – Fasce di rispetto cimiteriale: l'articolo va aggiornato ai contenuti dell'articolo 66 della l.p. n. 1 del 2008 e dell'allegato 4 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 2010;

- articolo 72 – R.strutturazione edilizia. La definizione di ristrutturazione edilizia va modificata in base a quanto previsto dall'articolo 70 della legge provinciale n. 25 del 2012 che ha modificato l'articolo 99 sopra citato. L'articolo 72-R5 va conseguentemente stralciato.

### CONCLUSIONI

Ciò premesso, si esprime parere favorevole alla variante al piano regolatore generale adottata dal Comune di Storo subordinatamente alla integrazione degli atti di piano e all'approfondimento dei relativi contenuti secondo quanto sopra evidenziato.

VISTO: IL DIRETTORE UFFICIO PER LA  
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E IL PAESAGGIO  
- arch. Angiola Turella -

*Angiola Turella*

IL DIRIGENTE  
- dott. Pier Giorgio Mattei -

*Pier Giorgio Mattei*

ANT





## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio**  
Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio

Via Mantova, 67 - 38122 Trento  
Tel. 0461497055- Fax 0461497088  
e-mail: [serv.urbanistica@provincia.tn.it](mailto:serv.urbanistica@provincia.tn.it)

**VALUTAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO**

*Articolo 148, comma 5, della L.P. 04.03.2008, n. 1.*

Trento, 18 novembre 2014

Prat. 1835VPC – VT n. 47/13

OGGETTO: COMUNE DI STORO: Variante 2012 al piano regolatore generale. Rif. to delib. cons. n. 10 dd. 14.04.2014 – seconda adozione

**IL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO**

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 05.09.1991, n. 22 e s.m., "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio";
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7, "Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.03.2008, n. 1, "Pianificazione urbanistica e governo del territorio";
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la valutazione tecnica del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 47 del 5 settembre 2013;

esprime in merito la seguente valutazione tecnica.

Con deliberazione consiliare n. 24 di data 27 dicembre 2012, pervenuta in data 15 gennaio 2013, il Comune di Storo ha adottato la variante 2012 al piano regolatore generale. In data 15 marzo 2013 il Comune di Storo ha fatto pervenire gli elaborati relativi alla verifica preventiva del rischio idrogeologico, consentendo l'avvio dell'istruttoria di merito. Tale variante è finalizzata all'aggiornamento dello strumento urbanistico comunale rispetto all'attuazione del piano vigente alla sua modifica per rispondere alle esigenze di trasformazione emerse a livello locale, alla riconsiderazione di alcuni piani attuativi e infine all'aggiornamento rispetto alle modifiche introdotte nel Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali.

La variante al PRG in oggetto è stata esaminata dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio che con valutazione tecnica n. 47 del 5 settembre 2013 ha evidenziato una serie di osservazioni al fine del necessario approfondimento dei contenuti del piano, da condurre al fine della sua adozione definitiva.

Con deliberazione consiliare n. 10 del 14 aprile 2014, pervenuta in data 5 maggio 2014, il Comune di Storo ha adottato in seconda lettura la variante al PRG in argomento.

**Verifica della variante al PRG – seconda adozione**

Si richiama che il piano regolatore del Comune di Storo risulta già adeguato alle specifiche per l'informatizzazione dei piani di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 2008. La variante al PRG in esame interviene modificando puntualmente l'assetto anche cartografico già definito.

Riguardo a quanto segnalato nella valutazione tecnica n. 47/13 relativamente alle tavole del Sistema ambientale si dà atto che la cartografia che rappresenta le aree di tutela ambientale è stata allegata alla seconda adozione della variante al PRG, rilevando – nella deliberazione – che per mero errore materiale tale cartografia non è stata allegata alla precedente deliberazione conclusiva della variante 2009 al PRG.

La cartografia di piano è stata integrata con la rappresentazione dei temi della Carta tecnica provinciale, al fine di consentire l'inquadramento del piano in esame rispetto al territorio dei comuni limitrofi. Sono state inoltre corrette le incongruenze segnalate, fatta eccezione per il vincolo indiretto del Castello di Santa Barbara (TAV8), che non è stato rappresentato.

Per quanto attiene alla documentazione di piano si richiede, al fine dell'adozione definitiva, di predisporre un documento unico contenente relazione illustrativa, rendicontazione e relativi allegati, controdeduzioni, assicurando la descrizione delle nuove previsioni introdotte complessivamente dal piano. Il testo delle norme di attuazione andrà prodotto nella versione definitiva e nel testo di raffronto, evidenziando tutte le modifiche apportate rispetto alle norme di attuazione vigenti.

## 1 Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), della Carta di sintesi geologica provinciale nonché alla Carta delle risorse idriche, rinviando ad esse per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia. Per quanto riguarda la compatibilità delle modifiche adottate in seconda lettura con la variante 2012 al PRG rispetto ai vincoli del PGUAP e della Carta di sintesi geologica provinciale, in data 22 luglio 2014 si è tenuta la Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti ai PRG, secondo la metodologia definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 e precisata nel punto B4 dell'allegato alla delibera. In tale sede i Servizi provinciali competenti si sono espressi nei seguenti termini:

"Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Bacini montani segnala l'opportunità di riportare sulla cartografia di piano la rete idrografica corretta ed aggiornata. Il Servizio medesimo può mettere a disposizione i dati previa specifica richiesta (anche via e-mail) da parte del Comune o del professionista incaricato alla redazione del piano.

Sotto il profilo di specifica competenza, l'Incarico dirigenziale per la Programmazione di protezione civile con riferimento all'art. 33 delle Norme di Attuazione del PGUAP (*Ambiti fluviali di interesse ecologico*) segnala che le norme di attuazione del comune di Storo contengono l'art. 40 (*Aree di protezione culturale, archeologico, naturalistica*) dove vengono all'interno riportati i criteri previsti per gli ambiti fluviali.

Nello specifico delle varianti ai PRG, per le varianti **V412** e **V413** (cambio da verde attrezzato a area agricola) si propone lo **STRALCIO** per le parti ricadenti nell'ambito fluviale di interesse ecologico mediocre ed elevato poiché la nuova destinazione proposta è incompatibile con i criteri di utilizzo di queste aree riportati nella parte VI del PGUAP, così come disposto dall'art.33 del Piano stesso.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, si comincia ad analizzare la variante al PRG di **Storo**:

V301	POSITIVO
V302	POSITIVO
V303	POSITIVO
V304	POSITIVO
V305	POSITIVO
V306	POSITIVO
V307	POSITIVO
V308	POSITIVO
V309	POSITIVO
V310	POSITIVO
V311	POSITIVO
V312	POSITIVO



V313	POSITIVO
V314	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
V315	Si segnala la presenza dell'area di rispetto e protezione idrogeologica del pozzo con codice 388 e pertanto si raccomanda il rispetto delle relative disposizioni della Carta delle Risorse Idriche provinciale.
V316	POSITIVO
V317	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
V318	POSITIVO
V319	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
V320	POSITIVO
V321	POSITIVO
V322	POSITIVO
V323	POSITIVO
V324	POSITIVO
V325	POSITIVO
V326	POSITIVO
V327	POSITIVO
V328	POSITIVO
V329	POSITIVO
V330	POSITIVO
V331	POSITIVO
V332	POSITIVO
V333	POSITIVO
V334	POSITIVO
V335	POSITIVO
V336	POSITIVO
V337	POSITIVO
V338	POSITIVO
V339	POSITIVO
V340	POSITIVO
V341	POSITIVO
V342	POSITIVO
V343	POSITIVO
V344	POSITIVO
V345	POSITIVO
V346	POSITIVO
V347	POSITIVO
V348	POSITIVO
V349	POSITIVO
V350	POSITIVO
V351	POSITIVO
V352	POSITIVO
V353	POSITIVO
V354	POSITIVO

V355	L'area è caratterizzata da una elevata pericolosità geologica dovuta a crolli rocciosi. Si ricorda pertanto che in tutta l'area è fatto divieto di realizzare nuove strutture edilizie permanenti. Si segnala inoltre che la variante ricade nella zona di protezione del pozzo con codice 388.
V356	POSITIVO
V357	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
V358	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
V359	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
V360	POSITIVO
V361	POSITIVO
V362	POSITIVO
V363	POSITIVO
V364	POSITIVO
V365	POSITIVO
V366	POSITIVO
V367	POSITIVO
V368	POSITIVO
V369	POSITIVO
V370	POSITIVO
V371	POSITIVO
V372	POSITIVO
V373	POSITIVO
V374	POSITIVO
V375	Si segnala che l'area è soggetta ad una elevata pericolosità da crolli rocciosi. Si ricorda pertanto che in tali aree è fatto divieto di realizzare nuove strutture.
V376	POSITIVO
V377	POSITIVO
V378	POSITIVO
V379	POSITIVO
V380	POSITIVO
V381	POSITIVO
V382	POSITIVO
V383	POSITIVO
V384	POSITIVO
V385	POSITIVO
V386	L'area è caratterizzata da una pericolosità geologica dovuta a crolli rocciosi. In tale area si fa divieto di realizzare, pertanto, nuove edificazioni.
V387	POSITIVO
V388	L'area è caratterizzata da una pericolosità dovuta a crolli rocciosi, pertanto ogni nuovo intervento dovrà essere subordinato ai risultati di uno specifico studio sulla pericolosità e sulle opere di protezione.
V389	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
V390	POSITIVO
V391	POSITIVO
V392	POSITIVO
V393	Si segnala che l'area in variante è caratterizzata da una pericolosità dovuta a crolli rocciosi. Si subordina, pertanto, il parere ai risultati di un'analisi della pericolosità di tutta la zona di



	influenza della variante, che valuti le eventuali opere o soluzioni progettuali di protezione per le nuove edificazioni.
V394	POSITIVO
V395	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
V396	POSITIVO
V397	POSITIVO
V398	POSITIVO
V399	POSITIVO
V400	POSITIVO
V401	POSITIVO
V402	POSITIVO
V403	POSITIVO
V404	POSITIVO
V405	L'area è caratterizzata da una pericolosità da crolli rocciosi. Si subordina l'intervento ai risultati di uno studio sui crolli e si ricorda che nelle aree ad elevata pericolosità si fa divieto di realizzare nuove strutture edilizie.
V406	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
V407	POSITIVO
V408	POSITIVO
V409	POSITIVO
V410	POSITIVO
V411	POSITIVO
V412	<b>STRALCIO</b> per la parte ricadente all'interno del demanio idrico; si ritiene opportuno attribuire all'area in oggetto una destinazione urbanistica compatibile, ovvero "area a elevata integrità" o similari. Inoltre gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76 e si ricorda che gli interventi ammessi sono solo quelli compatibili con l'art 32 delle N.d.A. del PGUAP relativo agli ambiti fluviali idraulici.
V413	<b>STRALCIO</b> per la parte ricadente all'interno del demanio idrico; si ritiene opportuno attribuire all'area in oggetto una destinazione urbanistica compatibile, ovvero "area a elevata integrità" o similari. Inoltre gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76 e si ricorda che gli interventi ammessi sono solo quelli compatibili con l'art 32 delle N.d.A. del PGUAP relativo agli ambiti fluviali idraulici.
V414	POSITIVO
V415	POSITIVO
V416	POSITIVO
V417	POSITIVO
V418	POSITIVO
V419	POSITIVO
V420	POSITIVO
V421	POSITIVO
V422	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
V423	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
V424	POSITIVO
V425	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
V426	POSITIVO
V427	POSITIVO
V428	POSITIVO

V429	La variante urbanistica non comporta un aumento del grado di rischio idrogeologico; si ricorda tuttavia che nell'area a moderata pericolosità, gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dall'art. 17 delle N.d.A. del PGUAP.
V430	POSITIVO
V431	POSITIVO
V432	POSITIVO
V433	POSITIVO
V434	POSITIVO
V435	POSITIVO
V436	POSITIVO
V437	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
V438	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.

Riguardo alle osservazioni già espresse dalla medesima Conferenza relativamente alla prima adozione della variante 2012 al PRG si richiama che per i piani di recupero corrispondenti alle varianti 84, 86, 144 era richiesto che la relativa normativa prescrivesse la redazione di una specifica relazione sulla pericolosità geologica. Le norme di attuazione, con specifico riferimento a questi piani di recupero, non contengono però alcuna indicazione in merito.

## 2 Aree protette SIC/ZPS

In relazione alla disciplina delle aree protette si segnala che il SIC (codice IT3120120) denominato *Bassa Valle del Chiese* non risulta indicato in cartografia ma è solo presente nei dati informativi del piano.

## 3 Sistema insediativo e infrastrutturale

In sede di seconda adozione il Comune di Storo ha condotto la verifica dei vincoli preordinati all'espropriazione. Con la presente variante ha confermato i vincoli per cui risulta ancora attuale e concreto l'interesse pubblico al fine della realizzazione degli interventi. Contrariamente, laddove i vincoli non risultano più utili al fine del soddisfacimento dello standard e delle esigenze di coerente assetto del territorio, gli stessi sono stati stralciati, ridefinendo la previsione urbanistica delle relative aree. La relazione integrativa descrive dettagliatamente la verifica degli standard urbanistici; al riguardo si richiede di completare tale controllo, rapportando i dati alla proiezione degli abitanti secondo la durata del presente piano.

Sono stati inoltre stralciati i vincoli di piano attuativo per le aree con superficie inferiore a 2500 mq, in coerenza con quanto disposto dalla legge urbanistica provinciale.

L'articolo 63bis delle norme di attuazione, relativo ai piani attuativi a fini generali previsti a Darzo e a Lodrone, è stato integrato per specificare obiettivi e contenuti.

Nel merito delle nuove previsioni urbanistiche che interessano le aree agricole il Comune di Storo, in sede di seconda adozione, ha confermato le scelte già condotte. In sede di seconda adozione ha inoltre introdotto un lotto edificatorio in area agricola di pregio, in corrispondenza di un edificio residenziale realizzato con concessione del 1963. Al riguardo si richiede lo stralcio della previsione, rinviando alla disciplina degli edifici esistenti in area agricola, ammessa ai sensi dell'articolo 37, comma 6 e dell'articolo 38, comma 11 delle norme di attuazione del PUP.

Per quanto attiene gli interventi in area agricola è stato modificato l'articolo 29 delle norme di attuazione, al comma 11, per consentire – in corrispondenza degli edifici residenziali esistenti in area agricola – la realizzazione di manufatti accessori a uso legnaia nonché di manufatti da destinare ad autorimessa. Al riguardo si rileva la problematicità della scelta di ricomprendere nei manufatti accessori non solo le legnaie ma anche le autorimesse, considerata la dimensione e le caratteristiche di questi manufatti, rilevanti anche ai fini delle distanze. È stato inoltre modificato l'articolo 29, comma 7, ammettendo – per gli edifici esistenti in area agricola per cui era già stato

ammesso il cambio di destinazione d'uso a fini residenziali – l'aumento delle unità abitative (il piano prevede la possibilità di realizzare due unità abitative nel caso di edifici con volumetria inferiore a 1000 mc e di realizzarne fino a tre unità abitative nel caso di edifici con volumetria superiore a 1000 mc). Al riguardo si richiama l'obiettivo perseguito originariamente dalla norma, al fine di riconoscere l'uso abitativo dei manufatti esistenti aventi idonee caratteristiche edilizie e la presenza di opere di urbanizzazione; l'aumento del carico antropico in area agricola rischia invece di compromettere l'equilibrio della norma vigente, accentuando la diffusione di interventi edilizi in area agricola e la necessità di infrastrutture le aree stesse per dotare le unità abitative dei relativi standard. Peraltro si osserva che per gli ulteriori edifici che la variante al PRG in argomento ricomprende nella predetta disciplina dell'articolo 29, comma 7, va verificata la sussistenza dell'esclusione dai vincoli di cui all'articolo 62, comma 4 della legge urbanistica provinciale.

Il Servizio Agricoltura ha espresso al riguardo della seconda adozione della variante al PRG le seguenti osservazioni:

#### **"Norme di attuazione"**

Art. 29, comma 7. Sono state recepite le osservazioni espresse in sede di prima adozione. Si rinvia alla valutazione del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in ordine all'opportunità di ammettere la realizzazione di due/tre unità abitative in luogo di edifici che hanno perso l'originale destinazione agricola. Tale previsione appare problematica nel caso degli edifici pp.edd. 1324 e 1606 in c.c. Storo, per i quali, essendo prevista la demolizione completa, si tratta di fatto dell'edificazione di nuove unità residenziali in contesto agricolo aperto senza alcuna relazione con l'intorno.

Art. 29, comma 11. La riformulazione dell'edificio non pare convincente. In particolare non è chiaro se la costruzione di edifici pertinenziali sia strettamente legata all'edificio principale o sia invece possibile senza vincoli su tutto il territorio agricolo. Nel secondo caso il parere dello scrivente Servizio non può che essere negativo. Anche le dimensioni ammesse appaiono consistenti (fino a 300 mc) e fuori misura.

#### **Varianti**

Variante n. 132: da area agricola di pregio ad area produttiva del settore secondario. La relazione di seconda adozione, ai sensi di quanto previsto all'art. 38, comma 7, lett. A), delle norme di attuazione del Pup, specifica che *"non risulta possibile utilizzare aree a destinazione diversa poiché le aree di possibile ampliamento adiacenti sono tutte agricole di pregio."* In realtà le aree poste a sud dell'insediamento esistente non ricadono tra le aree agricole perimetrate dal Pup. Si riconferma comunque il parere espresso in sede di prima adozione, in specie con riferimento all'opportunità sia di individuare un disegno urbanistico coerente per l'espansione dell'area produttiva, sia di garantire l'unitarietà dell'area agricola di pregio.

Variante n. 229: da area agricola di pregio ad area residenziale di completamento. In sede di prima adozione lo scrivente Servizio evidenziava che *"la variante non è compatibile con il Pup in quanto non rientra tra i casi di possibile riduzione delle aree agricole di pregio di cui all'art. 38, comma 7, delle norme di attuazione"*. Si riconferma quanto precedentemente espresso.

Variante n. 323: inserimento di una nuova previsione stradale di progetto, in sostituzione di un'altra eliminata dalla variante 322. La variante incide per lo più sul territorio agricolo aperto. Essa non pare frutto di un elaborato disegno pianificatorio, tant'è vero che, giustificata con la necessità di dare accesso alla nuova area residenziale posta a sud, viene aggiunta solo in sede di II<sup>a</sup> adozione, tagliando in due la parte occidentale della medesima area residenziale di completamento. Di fatto sembra essere finalizzata a mettere ordine in una zona in cui l'espansione dell'abitato ha seguito la preesistente viabilità agricola, che è stata poco o nulla adeguata alle nuove esigenze. Ma proprio per questo appare come un intervento tampone, non risolutivo in via definitiva del problema dell'infrastrutturazione viaria. Risultava più adeguata la vecchia previsione, che serviva l'area delle caserme potenziando la strada esistente. L'accesso alla nuova area residenziale probabilmente sarebbe più efficace se venisse realizzato a carico dell'area stessa.

Variante n. 378: regolarizzazione di edificio residenziale tramite individuazione di un'area residenziale satura. Ricade in area agricola di pregio. La variante è incompatibile con la pianificazione di livello provinciale, in quanto non rientra tra i casi di possibile risoluzione dell'area agricola di pregio, come elencati all'art. 38, comma 6 delle norme di attuazione."

In tema di aree produttive la variante 2012 al PRG del Comune di Storo demanda allo stralcio del piano territoriale della Comunità delle Giudicarie la ridefinizione delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale. La Comunità delle Giudicarie ha adottato il piano stralcio delle aree produttive del settore secondario con deliberazione dell'Assemblea n. 17 del 5 giugno 2014. Tale piano è stato esaminato dalla Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio in data 2 settembre 2014, che ha espresso parere favorevole subordinatamente

all'approfondimento di una serie di contenuti. Si rinvia pertanto alla conclusione del procedimento di approvazione di detto piano, per l'adeguamento – in sede di adozione definitiva – della variante 2012 al piano regolatore generale del Comune di Storo.

Come già rilevato nella valutazione tecnica n. 47/13 con la variante 132 viene trasformata un'area agricola di pregio in area produttiva del settore secondario di livello locale. La destinazione dell'area è definita dal cartiglio "M" e vincolata al solo deposito del legname per l'attività della vicina segheria. La rendicontazione urbanistica, contenuta nelle controdeduzioni alla valutazione tecnica del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, motiva ulteriormente la previsione alla luce dell'articolo 38, comma 7 delle norme di attuazione del PUP.

L'articolo 23, relativo alle attività estrattive, è stato adeguato a quanto richiesto dal Servizio Minerario, rinviando alla l.p. n. 7/2006.

In sede di seconda adozione della variante 2012 al PRG il Comune di Storo ha condotto l'adeguamento ai criteri di urbanistica commerciale, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 2013. Nel merito si riportano le osservazioni del Servizio Commercio e cooperazione:

"Con riferimento alla variante al Piano regolatore generale del Comune di Storo questo Servizio, visto in particolare l'articolo 10 bis delle norme di attuazione, osserva che le disposizioni in materia di programmazione urbanistica del settore commerciale risultano inserite in modo scollegato e non coordinato con le norme che regolano poi le singole zone; si veda, ad esempio, la disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c) dove si ammettono "attività commerciali per la vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti affini, complementari contemplati nelle tavole merceologiche in conformità al piano commerciale" (le tabelle merceologiche ed i piani commerciali sono stati abrogati già nel 1999), oppure la disposizione di cui all'articolo 25, comma 1 dove si prevede la possibilità di insediamento di centri commerciali al dettaglio in conformità alle previsioni del piano provinciale di politica commerciale (anch'esso abrogato dal 1999).

Risulta quindi necessaria una ricognizione puntuale di tutte le norme di attuazione che prevedono insediamenti commerciali e coordinarle, con un rinvio, alle disposizioni che disciplinano la programmazione urbanistica del settore commerciale di cui all'articolo 10 bis.

Per quanto riguarda le disposizioni introdotte con l'articolo 10 bis si osserva quanto segue:

- comma 1, lettera c): abrogare le parole "nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e fino a 1.500 metri quadrati negli altri comuni";
- punto 3.1: indicare eventuali aree non compatibili con la destinazione commerciale;
- punto 3.2, lettera d): aggiungere il seguente periodo: "Qualora il numero di parcheggi pertinenziali da realizzare in volumi interrati risulti uguale o inferiore a dieci, gli stessi potranno essere eventualmente realizzati anche in superficie";
- punto n. 4: l'ultimo periodo va coordinato, con un apposito richiamo, all'articolo 16 ed in modo particolare al comma 4 che, nelle aree produttive, consente l'insediamento di esercizi di vicinato e medie strutture di vendita attribuendo alle stesse il carattere della multifunzionalità;
- punto n. 5 ultimo periodo: la facoltà di riservare specifiche zone per l'insediamento di commercio all'ingrosso nelle aree produttive del settore secondario di livello locale è da esercitare, e non solo enunciare, da parte dell'Amministrazione comunale.

Si evidenzia infine che non viene riportato nelle norme di attuazione, alcun riferimento alle seguenti disposizioni:

- caratteristiche dei parcheggi pertinenziali (v. punto n. 10 dell'allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339/2013);
- criteri per l'ampliamento delle medie strutture di vendita oltre le soglie riportate al comma 1, lettera c) e delle grandi strutture di vendita (v. punto 6.6 dell'allegato n. 1 alla deliberazione n. 1339/2013)
- criteri specifici nel caso di ampliamento di grandi strutture di vendita in edifici esistenti nel rispetto del volume originario dell'edificio o in aree da bonificare (v. punto 6.5, secondo capoverso dell'allegato n. 1 alla deliberazione n. 1339/2013);
- valutazione di impatto ambientale (v. punto n. 9 dell'allegato n. 1 alla deliberazione n. 1339/2013)."

In tema di infrastrutture viarie il parere congiunto del Servizio Opere stradali e ferroviarie e del Servizio Gestione strade rileva quanto segue:

"1) In merito alle varianti n. 359 e 360 – Inserimento porzione di strada locale esistente da potenziare – considerato che la stessa insiste sulla S.S. 237 si raccomanda che eventuali progetti di potenziamento, con particolare riferimento agli innesti sulla viabilità di competenza provinciale, siano concordati con il competente Servizio Gestione strade;

2) In merito alla variante n. 301 – reinserimento zona residenziale in quanto non esiste più la linea elettrica che limitava la realizzazione di nuove costruzioni – 419 – trasformazione da area verde attrezzato/verde di protezione in area residenziale di completamento – e 420 – inserimento nuovo piano di lottizzazione – considerato che le stesse insistono sulla S.S. 237 si evidenzia che per ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale ci si deve attenere a quanto prescritto nella delibera della Giunta provinciale n. 909/1995 e s.m. L'apertura di eventuali nuovi accessi sulla viabilità provinciale dovrà essere preventivamente autorizzata dal competente Servizio Gestione strade. Si evidenzia fin da subito che sono da preferirsi accessi tramite la viabilità locale; (...)

5) In merito ad ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n.890 dd. 5 maggio 2006, così come recentemente modificata dalla delibera della giunta provinciale n. 1427 dd. 01 luglio 2011, Si raccomanda altresì di evidenziare graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto stradali, determinate ai sensi della sopraccitata delibera. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati.


6) Indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.”

La cartografia e le norme di piano sono stati integrati con i siti inclusi nell'Anagrafe dei siti da bonificare. L'articolo 40 delle norme di attuazione è stato integrato con il comma 8, relativamente alle aree di protezione fluviale. È stata inoltre inserita la disciplina di riferimento per quanto attiene alla tutela dall'inquinamento acustico e dall'inquinamento elettromagnetico.

### Conclusioni

Ciò premesso, si esprime parere favorevole alla variante 2012 al piano regolatore generale adottata dal Comune di Storo subordinatamente alla integrazione degli atti di piano e all'approfondimento dei relativi contenuti secondo quanto sopra evidenziato.

IL SOSTITUTO DIRIGENTE  
- arch. Angiola Turella -



ANT